SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DigitPa

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 novembre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Silvia Cîrneanu Badescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Cîrneanu Badescu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educatiei, Cercetării şi Inovării, Centrul national de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 29 maggio 2009, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione didattico - pedagogica richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 luglio 2010, prot. n. 5042, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, ai fini degli insegnamenti di francese nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la nota dell'Ufficio VI del Personale della scuola dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia datata 30 settembre 2011 - prot. n. 10507 con la quale si comunica l'esito favorevole del tirocinio di adattamento per la classe di abilitazione 45/A - seconda lingua straniera (francese) e l'esito sfavorevole per la classe di concorso 46/A- lingue e civiltà straniere (francese);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, limitatamente all'insegnamento di Francese nella scuola secondaria di primo grado, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Diplomă de Licentă in profilul Filologie, specializarea Limba si literatura franceza-Limba si literatura latină»(laurea in Filologia, specializzazione Lingua e letteratura francese - Lingua e letteratura latina) rilasciato il 30 gennaio 2006 dall'Università «Bebeş- Bolyai facoltà di lettere di Cluj - Napoca (Romania);

«Certificat de absolvire» (formazione didattico pedagogica) rilasciato dal «Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului» di Bucarest (Romania) il 23 febbraio 2010, posseduto dalla cittadina romena Claudia Silvia Cîrneanu Badescu nata a Craiova (Romania) il 3 gennaio 1980, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione seconda-

ria nella classe di abilitazione o concorso: 45/A - Seconda lingua straniera (francese).

2. Il riconoscimento di cui sopra non integrato dalla misura compensativi del decreto direttoriale citato in premessa, non estende in alcun modo i propri effetti all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado classe di concorso 46/A - lingua e civiltà straniera (francese).

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A15643

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Cappelletti Angelo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Cappelletti Angelo, nato il 9 febbraio 1964 a Cardano al Campo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Cappelletti è in possesso del titolo accademico ottenuto nel novembre 1994 in Italia presso la Università degli studi di Parma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, pertanto, che il certificato relativo al conseguimento del Diploma di Specializzazione per le professioni legali non può essere considerato al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Cappelletti Angelo, nato il 9 febbraio 1964 a Cardano al Campo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15930

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Grigore Dan Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Grigore Dan Gabriel, nato il 28 giugno 1969 a Moreni (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Utilazul si Tehnologia Sudari» conseguito presso l'«Universitatea Transilvania din Brasov» nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato che ha documentato ampia esperienza professionale maturata in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Grigore Dan Gabriel, nato il 28 giugno 1969 a Moreni (Romania), cittadino romeno è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Utilazul si Tehnologia Sudari», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia scritta e orale: 1) Energetica e macchine a fluido.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia sopra indicata, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui sopra. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A15931

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gedinach Iryna Borysivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 27 luglio 2002, con la quale la Sig.ra Gedinach Iryna, nata a Berdychev (Ucraina) il 17 giugno 1970, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «ДИПЛОМ», rilasciato in data 23 giugno 1994, con n. KE 007178, dall'Accademia Nazionale di Medicina di Ivano-Frankivsk, con sede a Ivano-Frankivsk (Ucraina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 30 gennaio 2007 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 3 ottobre 2011 e in data 11 ottobre 2011, a seguito della quale la Sig.ra Gedinach Iryna è risultata idonea;

Rilevato che il titolo in questione è stato rilasciato, dalla predetta Accademia Nazionale di Medicina di Ivano-Frankivsk, alla Sig.ra Gedinach Iryna Borysivna;

Tenuto conto che, dalla documentazione agli atti, risulta che «Borysivna» è il patronimico della Sig.ra Gedinach Iryna;

Considerato, pertanto, che i nominativi Gedinach Iryna Borysivna e Gedinach Iryna si riferiscono alla medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Gedinach Iryna, nata a Berdychev (Ucraina) il 17 giugno 1970;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «ДИПЛОМ», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «ДИПЛОМ», rilasciato in data 23 giugno 1994, con n. KE 007178, dall'Accademia Nazionale di Medicina di Ivano-Frankivsk, con sede a Ivano-Frankivsk (Ucraina), alla Sig.ra Gedinach Iryna Borysivna, nata a Berdychev (Ucraina) il 17 giugno 1970, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La Dr.ssa Gedinach Iryna è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15783

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Stoica Iuliana, nata a Halaucesti (Romania) il giorno 19 giugno 1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 1° marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman nell'anno 2010, dalla signora Stoica Iuliana, nata a Halaucesti (Romania) il 19 giugno 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Stoica Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16147

DECRETO 2 dicembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari, a base di *bacillus thuringensis* sottospecie *kurstaki* ceppo ABTS 351.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 63, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351) componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva componente in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto può essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351), fatta salva la presentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995; e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI dei medesimo decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al 30 aprile 2019 fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dall'art. 3 del sopra citato decreto 22 aprile 2009, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351), i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'Impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di iscrizione della sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva **bacillus thuringensis sottospecie kurstaki (ceppo ABTS 351)** ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019 ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 .di recepimento della direttiva 2008/113/CE del 8 dicembre 2008 della Commissione.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011108	BOLAS BT	04/12/2001	ORIS S.P.A.
2.	011175	KRISTAL 32	05/02/2002	ORIS S.P.A.
3.	006904	BOLAS	03/12/1986	SIPCAM S.P.A.
4.	009557	BOLAS 2X	13/03/1998	SIPCAM S.P.A.
5.	009528	BOLAS 8L	20/02/1998	SIPCAM S.P.A.
6.	010664	KRISTAL	29/12/2000	SIPCAM S.P.A.
7.	14573	BACTOSPEINE 32 WG	05/03/09	VALENT BIOSCIENCES
8.	013061	BIOBIT DF	05/06/2006	VALENT BIOSCIENCES
9.	007970	BIOBIT PB	06/04/1991	VALENT BIOSCIENCES
10.	009976	BIOBIT XL	05/03/1999	VALENT BIOSCIENCES
11.	009530	DIPEL 8L SC	20/02/1998	VALENT BIOSCIENCES
12.	013062	DIPEL DF	05/06/2006	VALENT BIOSCIENCES
13.	009977	FORAY 48 B	05/03/1999	VALENT BIOSCIENCES
14.	014866 reg ecc.	FORAY 48B AVIO FOUR	20/11/2009	VALENT BIOSCIENCES
15.	009679	KRISTAL 32 WG	07/07/1998	VALENT BIOSCIENCES
16.	009655	PRIMIAL WG	03/06/1998	VALENT BIOSCIENCES
17.	009531	SEQURA WG	20/02/1998	VALENT BIOSCIENCES

11A16148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società By You Mutui S.r.l. (Decreto n. 62922).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 29, 30 e 34 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 maggio 2011, relativo alla società By You Mutui S.r.l., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Campania (13 giugno 2011), Lazio (4 luglio 2011) e Puglia (23 giugno 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società By You Mutui S.r.l., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda By You Mutui S.r.l., in favore di un numero massimo di 29 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 maggio 2011, in favore di un numero massimo di 29 lavoratori della società By You Mutui Srl, dipendenti presso le sedi di:

Napoli - 14 lavoratori;

Giugliano in Campania (Napoli) - 1 lavoratore;

Salerno - 2 lavoratori;

Caserta - 3 lavoratori;

Roma - 7 lavoratori;

Bari - 2 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà attuata al 50% in favore di un numero massimo di 18 lavoratori (di cui 12 in Campania, 4 nel Lazio e 2 in Puglia) secondo il seguente schema:

Mese	Totale n. lavoratori in CIGS	n. lavoratori sospesi a zero ore	n. lavoratori con contrazione dell'orario di lavoro al 50%
da 01.05.2011 a 31.05.2011	28	10	18
da 01.06.2011 a 30.06.2011	29	11	18
da 01.07.2011 a 31.07.2011	28	10	18
da 01.08.2011 a 31.08.2011	28	11	17
da 01.09.2011 a 30.09.2011	27	10	17
da 01.10.2011 a 31.10.2011	26	9	17
da 01.11.2011 a 30.11.2011	26	9	17
da 01.12.2011 a 31.12.2011	26	9	17

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 210.385,89.

Matricola INPS: 5125473245.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 210.385,89, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15990

DECRETO 14 novembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atahotels S.p.a. (Decreto n. 62920).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 28.04.2011, relativo alla società Atahotels SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (16.05.2011), Lazio (10.05.2011), Toscana (27.05.2011) e Lombardia (19.05.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Atahotels SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Atahotels SPA in favore di un numero massimo di 25 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28.04.2011, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della società Atahotels SPA dipendenti presso:

Lombardia – 5 lavoratori (di cui 1 lavoratore al 75%);

Lazio – 9 lavoratori (di cui 1 lavoratore al 75%, 3 lavoratori al 50%, 1 lavoratore al 62,5%);

Piemonte – 10 lavoratori (di cui 2 lavoratori al 70%, 1 lavoratore al 50%);

Toscana – 1 lavoratore.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 243.962,63 (duecentoquarantatremilanovecentosessantadue/63).

Matricola INPS: 4953428014 / 4959888652 / 4952657521 / 4959889066 / 7034572879 / 7044545715 / 8119356782 / 3603273389.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 243.962,63 (duecentoquarantatremilanovecentosessantadue/63), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A15994

DECRETO 22 novembre 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, settore industria, per la provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli Uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa Direzione n. 9 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore Industria, relativa alla provincia di Pesaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4, che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta Commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/95 prot. n. 12035/95 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla Commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/95 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori: Camera del lavoro territoriale di Pesaro (C.G.I.L.);

b) per i datori di lavoro: Associazione degli industriali della provincia di Pesaro (CONFINDUSTRIA);

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Pesaro dell'INPS, la Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

direttore della Direzione territoriale del lavoro o un suo delegato - presidente;

rappresentanti dei lavoratori:

Longhin Loredana - membro effettivo;

Cerri Elio - membro supplente;

rappresentanti dei datori di lavoro:

Clini Stefano - membro effettivo;

Petroccione Cristina - membro supplente;

rappresentanti dell'INPS - Sede provinciale con voto consultivo:

Ricci Francesco - membro effettivo;

Iera Alberta - membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della CIG di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 22 novembre 2011

Il direttore regionale: DAMIANI

11A15935

DECRETO 29 novembre 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Isernia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 3 del 15 aprile 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale presso la locale sede INPS;

Vista la nota della C.O.N.F.S.A.L - S.A.L.Fi - A.I.L.P. Segreteria Regionale Molise - Isernia - con la quale viene designato componente del Comitato Provinciale il sig. Stroia Francescoantonio nato a Gallo Matese (Caserta) il 20 gennaio 1951 residente ad Isernia via Latina n. 34,a seguito delle dimissioni del sig. Izzi Domenico;

Decreta:

È nominato componente del Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. di Isernia, il Sig. Stroia Francescoantonio in sostituzione del sig: Izzi Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Isernia, 29 novembre 2011

Il direttore territoriale: FEOLA

11A15933

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2011.

Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo all'analisi chimico-fisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

Visto in particolare l'art. 15, comma 5, del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono da stabilire le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC, per l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni;

Visto altresì l'art. 15, commi 6 e 7, del citato Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevedono che con il decreto di cui al comma 5 sono da stabilire le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti, nonché sono da definire i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC, la nomina dei loro membri e la nomina ed il funzionamento delle commissioni di appello per gli stessi vini ed inoltre sono da stabilire l'ammontare dei costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello, posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato, e le relative modalità di pagamento;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli

esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC.

Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati commi 5, 6 e 7 dell'articolo 15 del Decreto legislativo n. 61/2010, concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici per i vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione;

Ritenuto altresì di dover adottare, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni transitorie, in conformità al disposto di cui all'articolo 31, comma 1, del citato Decreto legislativo n. 61/2010;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Esami analitici ed organolettici - Attività commissioni di degustazione - Art. 15, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 61/2010 - Definizioni - Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Allorché non sarà diversamente previsto per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ministero: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Regioni: Regioni e Province autonome;

Struttura di controllo: l'autorità di controllo pubblica designata o l'organismo privato autorizzato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo, competente per le specifiche DOP o IGP;

DOP: denominazione di origine protetta;

IGP: indicazione geografica protetta;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

DO: in termini unitari DOCG e DOC;

IGT: indicazione geografica tipica.

2. Ai fini della qualificazione con la DOCG e la DOC le relative partite di vino devono essere sottoposte, a cura della struttura di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale di cui all'art. 25 del reg. CE n. 607/2009.

3. La positiva certificazione di cui al comma 2 è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi. Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:

a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;

b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.

4. Per le partite di vini IGT, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CE n. 607/2009, la verifica annuale è limitata all'esame chimico-fisico ed è effettuata dalla struttura di controllo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli.

5. Fatto salvo che per le finalità di cui ai comma 2, 3 e 4 la struttura di controllo agisce in conformità alla norma europea UNI CEI EN 45011, nel presente decreto sono stabilite le disposizioni applicative del decreto legislativo per quanto concerne:

a) le procedure e le modalità per:

le operazioni di prelievo dalle relative partite dei campioni di vino da destinare agli esami analitici e organolettici o agli esami analitici, ai fini della verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DOCG, DOC e IGT;

l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;

l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT;

la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti;

b) i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di degustazione di appello di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo;

c) la determinazione dei costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e la determinazione delle tariffe, a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato, per la copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni di appello, nonché le modalità di pagamento.

Art. 2.

Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica

1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare alla verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DOCG, DOC e IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta:

in un unico o più recipienti;

in piccoli recipienti (botti con capacità massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformità alle disposizioni di cui al Capo III del Reg. CE n. 436/2009 e di cui all'articolo 5 del

D.M. 3 luglio 2003, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DM 23 dicembre 2009.

2. Fatte salve le limitazioni connesse all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo e fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite già certificate per la medesima tipologia DOCG o DOC, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata, da ritenere una nuova partita così come definita al comma 1, deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'assemblaggio, alla struttura di controllo apposita autocertificazione, sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 – o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l'effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate - responsabile del processo di assemblaggio, che attesti la conformità della partita assemblata ai parametri chimico – fisici stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.

Art. 3.

Presentazione richiesta prelievo campione
Prelievo campione dalla relativa partita

1. Il detentore di una partita di vino che intende ottenere la certificazione a DOCG o a DOC della stessa partita, presenta apposita richiesta, su modulo conforme all'allegato 1, alla struttura di controllo. La richiesta è presentata, per via informatica, o a mezzo fax, non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata. Tuttavia, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, la predetta richiesta di prelievo può essere effettuata con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari ai fini dell'immissione al consumo della relativa tipologia di vino.

2. Ai fini degli esami analitici per i vini IGT, mediante controlli a campione, il prelievo è disposto direttamente dalla struttura di controllo, conformemente alle condizioni ed alle modalità operative stabilite nel relativo piano dei controlli.

3. Nel caso dei vini "novelli" e di altre tipologie di vini DOCG o DOC che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo è presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve, dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. La struttura di controllo, una volta in possesso della necessaria documentazione, provvede ad effettuare gli opportuni controlli.

4. Il prelievo dei campioni è programmato ed effettuato a cura della struttura di controllo.

5. Il campionamento di ciascuna partita è effettuato dal personale incaricato dalla struttura di controllo, di seguito denominato "prelevatore", nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi.

6. Il prelevamento del campione dalla partita così come identificata all'articolo 2, comma 1, per la quale è stata dichiarata dal detentore l'uniformità qualitativa, il campionamento stesso è effettuato a sondaggio sull'intera partita.

7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, il prelievo può essere effettuato precedentemente all'operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all'uopo sboccati.

8. Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo può essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell'imbottigliamento direttamente dall'autoclave, adottando apparecchiature atte a far sì che l'operazione avvenga senza perdita di pressione.

9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il prelevatore ha diritto di accedere nei locali dove è conservata la partita di vino e preliminarmente al prelievo provvede ad identificare la partita, così come individuata all'articolo 2, comma 1. A tal fine prende visione della documentazione ufficiale atta ad accertare la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo.

10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformità tra la consistenza e gli elementi identificativi della partita rispetto a quelli risultanti dagli atti documentali sospende le operazioni di prelevamento e procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli autorizzato.

11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il prelevatore, in caso di vini DOCG e DOC, provvede al prelevamento del campione in sei esemplari. Tali esemplari sono così utilizzati:

a) uno è affidato al detentore della partita;

b) uno è destinato all'esame chimico-fisico;

c) uno è destinato all'esame organolettico;

d) uno è conservato per l'eventuale esame da parte della commissione di appello;

e) due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte della struttura di controllo, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici.

12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame analitico per vini IGT ed per l'eventuale ripetizione dell'esame organolettico per i vini DOCG il campione è prelevato in quattro esemplari, non dovendosi effettuare rispettivamente l'esame organolettico e l'eventuale esame organolettico d'appello per i vini IGT e l'esame chimico-fisico e l'eventuale ulteriore esame chimico-fisico in caso di ripetizione dell'esame organolettico per i vini DOCG.

13. La capacità dei recipienti per i singoli esemplari del campione, in deroga alle misure previste dall'art. 6 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, è compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti sono chiusi ermeticamente. Per i recipienti già confezionati dal produttore-imbottigliatore si procede al prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti.

14. Sulla chiusura di ogni recipiente è apposto un sigillo cartaceo recante la dizione: “vino DOC o DOCG o IGT - campione di controllo esente da documento di accompagnamento ai sensi della vigente normativa”, completato da un’ala staccabile nella quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della partita e le firme del prelevatore e dell’incaricato dell’azienda che assiste al prelievo.

15. Al momento del prelievo è redatto, in duplice copia, un verbale secondo il modello di cui all’allegato 2, dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelevamento;

c) nominativo del prelevatore;

d) denominazione dell’azienda e relativo indirizzo;

e) nominativo del titolare dell’azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;

f) modalità di prelevamento, specificando che le stesse hanno garantito l’uniformità qualitativa di cui al comma 6;

g) descrizione delle partite di vino: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti;

h) dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l’apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile dell’azienda;

i) indicazione relativa al numero d’ordine del prelievo della stessa partita, indicando “primo prelievo” o “prelievo per la ripetizione dell’esame organolettico di partita D.O.C.G.” o “prelievo per partita già giudicata non idonea all’esame chimico- fisico” o “prelievo per partita già giudicata rivedibile all’esame organolettico”.

16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore e dall’incaricato dell’azienda.

17. Delle due copie del verbale, una copia è consegnata all’azienda e la seconda copia rimane alla struttura di controllo, unitamente agli esemplari di campione.

18. I campioni sono presi in carico, entro il primo giorno lavorativo successivo al prelievo, e conservati a cura della struttura di controllo.

19. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell’esame analitico e organolettico o analitico, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione stabiliti nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o spostamenti, in ogni caso nell’ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati alla struttura di controllo ed annotati nei registri di cantina.

Art. 4.

Esami analitici per i vini DOP e IGP e relativo procedimento - Determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti

1. L’esame analitico dei campioni prelevati è effettuato presso il laboratorio scelto dalla struttura di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007, art. 185 quinquies, previo accertamento della conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Detta scelta, tra i vari laboratori autorizzati, tiene in particolare conto dei criteri di efficienza, efficacia ed, economicità.

2. L’esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall’articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DO e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.

3. Fatto salvo che all’atto dell’immissione al consumo i vini spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C) entro i limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, al fine di tener conto delle eventuali fisiologiche perdite di sovrappressione che si possono verificare in fase di confezionamento, per quanto concerne l’esito della determinazione analitica complementare di cui all’articolo 26, lett. *a) ii)*, del regolamento CE n. 607/2009, le relative partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui il tenore di anidride carbonica, determinato sull’apposito campione, differisce entro un limite del 10 % rispetto ai predetti limiti. Nel caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO_2 può essere rilevato direttamente sul vaso vinario mediante manometro tarato, corretto a 20 C°; il dato rilevato tiene conto della predetta tolleranza.

4. L’esito negativo dell’analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DOCG e DOC. In tal caso la struttura di controllo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell’analisi, ne informa l’azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma.

5. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito negativo di cui al precedente comma 4, l’azienda interessata può richiedere alla struttura di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell’esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vini DOP e IGP.

6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, eventuali ricorsi contro l’esito dell’esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, la struttura di controllo comunica la non idoneità del prodotto alla azienda interessata che, se del caso, può provvedere alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

7. In caso di presentazione del ricorso, l’ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione di cui

all'art. 3, comma 11, lett. *e)* presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le modalità di cui al comma 4, la struttura di controllo ne dà comunicazione all'azienda interessata.

Art. 5.

Esame organolettico per i vini DOP Commissioni di degustazione: criteri di nomina, composizione

1. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico.

2. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC.

3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC. Tali commissioni sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di commercio. Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli elenchi di cui all'articolo 6, con i criteri di cui ai seguenti commi.

4. Ciascuna commissione di degustazione è composta dal Presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, dal Segretario e dal relativo supplente. Il Presidente e almeno due membri devono essere tecnici degustatori. Soltanto con deroga della competente Regione è consentita una diversa rappresentanza tra tecnici ed esperti degustatori, qualora esistano effettive carenze di iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori.

5. Il Presidente e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione per un triennio.

6. Il Segretario e il relativo supplente sono nominati dalla competente Regione su indicazione della struttura di controllo per un triennio.

7. Per ciascuna seduta di degustazione il Presidente d'intesa con il Segretario costituisce la Commissione scegliendo i componenti tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6, tenendo conto del criterio della comprovata esperienza professionale per la/le relativa/e denominazione/i.

8. Per le denominazioni di ambito interregionale le relative Regioni, su proposta della competente struttura di controllo, stabiliscono d'intesa il numero delle commissioni di cui al comma 3 ed i criteri per la relativa nomina.

9. Qualora i campioni da esaminare di una o più DOCG o DOC siano in numero esiguo, può essere nominata un'unica commissione di degustazione per due o più vini DOCG o DOC, su proposta delle competenti strutture di controllo.

10. Qualora il livello delle produzioni dei vini DOCG o DOC esistenti sia esiguo e si verifichi una carenza degli iscritti agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori di cui al successivo art. 6, tali da non consentire l'istituzione della relativa commissione di degustazione, in deroga al disposto di cui al comma 3, l'espletamento degli organolettici può essere affidato ad altra commissione di degustazione in ambito regionale o interregionale.

Art. 6.

Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti

1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori". Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni.

2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

diploma di enologo;

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel

settore enologico;

titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale.

5. Nella domanda i richiedenti dichiarano:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;

b) i titoli di studio di cui alla lettera *a)* del comma 4 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.

6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera *b)*, è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.

7. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.

8. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.

Art. 7.

Attività commissioni degustazione – Criteri e procedure

1. Il presidente della commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione, predisponendo, con l'ausilio del segretario, il piano di attività della commissione e cura lo svolgimento di ciascuna seduta di degustazione.

2. Il segretario della commissione di degustazione esplica le seguenti funzioni:

a) cura, nell'ambito della competente struttura di controllo o della competente camera di commercio, la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonché la conservazione dei campioni stessi;

b) convoca la commissione e, in apertura di seduta, verifica il numero legale;

c) predispone la preparazione dei campioni ai fini della degustazione, attivando tutte le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi;

d) assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali su apposito registro, comunica le risultanze alla struttura di controllo.

3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione.

4. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza del presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento del presidente, questi è sostituito dal relativo supplente. In caso di impedimento di uno o più componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 5, comma 7. Il giudizio è espresso a maggioranza. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione può funzionare con quattro componenti compreso il Presidente. In tale fattispecie, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Nel corso di una riunione non possono essere assoggettati ad esame più di 20 campioni. La stessa commissione può effettuare, nell'arco di una giornata, non più di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.

6. Per ogni campione degustato è compilata apposita scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. Dalla scheda risulta:

a) la data della riunione della commissione;

b) il giudizio espresso, che può essere di "idoneità", di "rivedibilità", o di "non idoneità";

c) la sintetica motivazione del giudizio in caso di "rivedibilità" o di "non idoneità";

d) la firma del presidente, del componente e del segretario della commissione.

È infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione.

7. Nel caso di giudizio di "idoneità" la struttura di controllo rilascia la certificazione positiva per la relativa partita.

8. Nei casi di giudizio di "rivedibilità" e di "non idoneità", la comunicazione all'interessato è effettuata dalla struttura di controllo, a mezzo di fax o posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio.

9. Qualora il campione risulti "rivedibile", l'interessato può richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di "rivedibilità", il medesimo è da considerare di "non idoneità".

10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, il prodotto per il quale non sia stata richiesta nuova campionatura è da considerare "non idoneo" e la struttura di controllo effettua entro 5 giorni la relativa comunicazione alla Ditta interessata.

11. Qualora il campione sia giudicato "non idoneo", l'interessato può presentare ricorso alla competente commissione di appello di cui al successivo art. 13, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di "non idoneità" da parte della commissione di appello, l'interessato può provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 8.

Termini del procedimento dell'esame analitico e dell'esame organolettico

1. Il procedimento relativo all'esame analitico del campione si conclude, con il rilascio dell'idoneità chimico-fisica, entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.

2. L'intero procedimento dell'esame analitico ed organolettico del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da parte della struttura di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:

a) entro 12 giorni lavorativi per i vini novelli;

b) entro 20 giorni lavorativi per tutti gli altri vini.

Art. 9.

Procedimento di appello – disposizioni generali

1. Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneità" pronunciato dalle commissioni di degustazione è proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, istituite presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle Po-

litiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – Ufficio SAQ IX.

2. Il ricorso è depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo, trasmettendo altresì la relativa documentazione di "non idoneità" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonché il recapito di fax o di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 10.

Composizione e durata delle Commissioni di appello

1. Ciascuna commissione è composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica due anni.

2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di 10 tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 4, depositato presso il Comitato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo. Detti tecnici ed esperti degustatori sono designati come segue dai rispettivi Enti ed Organismi:

n. 4 componenti dalle Regioni;

n. 2 componenti dal Comitato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;

n. 2 componenti dall'Associazione Enologi Enotecnici italiani;

n. 2 membri dalla Federazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP.

3. I membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado competenti per il territorio della relativa commissione di appello.

Art. 11.

Compiti e funzionamento delle Commissioni di appello

1. La commissione di appello esplica la propria attività con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione può funzionare con quattro componenti compreso il Presidente.

2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, secondo il modello approvato dal Ministero e riportato nell'allegato 3, sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare, in particolare, per ogni campione degustato, il giudizio di "idoneità" o di "non idoneità"; in tale ultimo caso risulta la sintetica motivazione del giudizio. E' infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da sottoscrivere da parte del presidente e del segretario della commissione. Il giudizio definitivo della commissione di appello è espresso a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. L'esito del giudizio definitivo della commissione di appello è comunicato, entro 3 giorni a mezzo di lettera raccomandata, alla Ditta interessata e alla struttura di controllo.

4. Nel caso di conferma del giudizio di "non idoneità", l'interessato può provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 12.

Funzioni del presidente e del segretario delle Commissioni di appello

1. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, il presidente ed il segretario delle commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione all'articolo 7.

2. Il segretario della commissione di appello è incaricato del disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni stesse e all'attuazione degli esami organolettici di appello.

3. In particolare, il segretario provvede a:

a) prendere in carico, separatamente per le commissioni di appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi ed i relativi campioni, previo controllo della loro integrità, ed a curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici;

b) assicurare la disponibilità e la funzionalità della sala di degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione;

c) assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la effettuazione degli esami organolettici, con particolare riguardo alla anonimizzazione dei campioni ed alla presentazione del prodotto nelle condizioni ottimali;

d) redigere e conservare i verbali delle riunioni delle commissioni di appello.

Art. 13.

Registri e verbali delle Commissioni di appello

1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni sono vidimati dal capo del competente Ufficio del Ministero ove operano le stesse commissioni e le relative pagine sono progressivamente numerate.

2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, riporta il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di "non idoneità", il relativo motivo, nonchè il numero attribuito a tale campione in fase di anonimizzazione. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

3. L'abbinamento del campione degustato con il detentore del vino al quale il campione stesso si riferisce è effettuato dal segretario della commissione al termine della seduta di degustazione, trascrivendo nel registro di presa in carico i risultati della degustazione medesima. Tale trascrizione è sottoscritta dal segretario stesso e dal presidente.

Art. 14.

Costi per gli esami analitici e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello

1. I costi per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento alla competente struttura di controllo sono stabilite per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dalla medesima struttura di controllo ed approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 118 septdecies, par. 1, del Reg. (CE) n.1234/2007 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo, i costi per il funzionamento delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato e fissati, per singola riunione delle Commissioni, in 1.300,00 euro.

3. Ciascuna Commissione si riunisce, in presenza di almeno 5 richiedenti, con cadenza bimestrale. In base alle domande pervenute, il Segretario della Commissione stabilisce la data della riunione, che viene pubblicata venti giorni prima sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.gov.it/.

4. Le domande di appello devono pervenire al MIPAF, corredate delle ricevute di versamento della tariffa pro-quota stabilita, per ciascun ricorrente, fino a cinque, in euro 260,00. Detto versamento è da effettuare sul capitolo 3584, capo 17°, dell'entrata del Bilancio dello Stato. Le richieste eventualmente eccedenti, fino ad un massimo di cinque, sono esaminate nella giornata successiva, ovvero sono rinviate alla riunione del successivo bimestre. In caso di urgenza, il richiedente effettua apposita comunicazione per fax o posta elettronica certificata al Segretario della Commissione il quale, riscontrata la possibilità di riunire la Commissione, chiede all'interessato di presentare la relativa domanda, corredata della ricevuta di versamento dell'intera tariffa, pari ad euro 1.300,00.

5. La tariffa è aggiornata almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio.

6. La partecipazione dei commissari alle riunioni delle Commissioni di appello non dà luogo a compensi ed i rimborsi per i fuori sede sono relativi esclusivamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 15.

Misure atte ad assicurare la rispondenza tra la certificazione e le relative partite – Adempimenti struttura di controllo

1. Al fine di assicurare la rispondenza tra i certificati di idoneità alla D.O.C.G. o alla D.O.C. e le relative partite di vino, nonchè l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori, per ciascuna partita certificata o porzione della stessa partita:

a) conservano agli atti i certificati di idoneità per 5 anni;

b) annotano nel registro di carico e scarico e nel registro di imbottigliamento gli estremi del certificato di idoneità;

c) nel registro di imbottigliamento, o nel registro di partita per i vini spumanti, negli appositi conto di carico dei contrassegni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo ritirati e conto di scarico dei contrassegni utilizzati, indicano i riferimenti al numero ed alla serie dei contrassegni stessi, o del numero di lotto, in caso di vini DOC che hanno optato per tale sistema di tracciabilità delle partite certificate.

2. Le strutture di controllo competenti per le specifiche DO o IGT sono tenute, ai sensi dell'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ad inserire nel SIAN, i dati riferiti all'attività di controllo e di certificazione prevista nel presente decreto per le relative partite.

Art. 16.

Termini di applicazione e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 14, comma 2 e 3, e di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino a tale termine sono applicabili le corrispondenti disposizioni del DM 25 luglio 2003 richiamato in premessa.

2. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, relativo al periodo di validità delle certificazioni per i vini DOCG e DOC, è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2010. E' fatta salva la validità delle certificazioni rilasciate per le relative partite antecedentemente al predetto termine di entrata in vigore.

3. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)* ed al comma 7, lettera *b)* dell'articolo 6, i soggetti già iscritti all'"elenco dei tecnici degustatori" e all'"elenco degli esperti degustatori" ai sensi dell'articolo 6, comma 3, qualora non lo avessero già effettuato, devono dichiarare alla competente Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la/e denominazione/i interessate, per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale, producendo la relativa documentazione di cui all'articolo 6, commi 6 e 8.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 154

ALLEGATO 1

All'Organismo di controllo "_________"

Via ______________________________

Fax n. ___________________________

OGGETTO: Richiesta prelievo campioni ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico

Il/La sottoscritto/a ____ nato/a a ______________________ il ___________ residente a ________________________ Via ______________________ n. _______ in qualità di responsabile incaricato dell'Azienda ______________________________ con sede nel Comune di ______________________ CAP _________ Via ___________________________________ n. ______ P.IVA/C.F __________________________ tel. ________________ fax ________________ e-mail ____________________________ recapito postale ______________________________ al fine di procedere alla commercializzazione e all'imbottigliamento della partita di Vino a D.O.

☐Denominazione ____

☐eventuale menzione aggiuntiva ____

per complessivi Hl ___________ annata ____________ *(non obbligatorio per i vini liquorosi, frizzanti e spumanti)*

CHIEDE

l'esame chimico-fisico ed organolettico, e comunica ai fini del prelievo, che il vino trovasi giacente presso il deposito dell'azienda stessa posto in ____

DICHIARA

☐ Che tale partita viene sottoposta per la prima volta all'esame.
☐ Che tale partita è stata giudicata rivedibile per Hl _______ in data _________ Prot. ___________
☐ Che tale partita è costituita da:

☐Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato	N. ______	Hl _______	
☐Partita di bottiglie da litri ___________	N. ______	Hl _______	Lotto n. ________
☐Partita di bottiglie da litri ___________	N. ______	Hl _______	Lotto n. ________
☐Media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati	N. ______	Hl _______	
	N. ______	Hl _______	
	N. ______	Hl _______	
	N. ______	Hl _______	
	N. ______	Hl _______	
	Totale	**Hl ______**	

☐ Trattasi di vino derivato da uve provenienti dai propri vigneti, iscritti allo schedario viticolo.
☐ Trattasi di vino derivato da uve conferite dai produttori associati, provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo, identificati con i relativi codici fiscali nell'elenco allegato.
☐ Trattasi di vino acquistato dall'azienda _________________________ P.IVA __________________
☐ Trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall'azienda/e ______________________________ codice fiscale _________________________ provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo.

SI RICHIEDE

☐ Certificato idoneità.
☐ Certificato idoneità per vendita in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri (damigiana).
☐ Parere di conformità per l'imbottigliamento.

Data, Timbro e firma

____________ ___________________________

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs 196/2003).

ALLEGATO 2

ORGANISMO DI CONTROLLO " ___________________________________"
INCARICATO PER LA D.O. "_____________________________________"

VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI N° ___________

Il sottoscritto ____

incaricato delle operazioni di controllo relative al rilascio dei marchi e contrassegni da parte dell'organismo di controllo "_________________" nella sua visita effettuata il giorno ___________________________________

alle ore ____________ presso l'azienda ____

nello stabilimento di ____

alla presenza del Sig. ____ responsabile/enologo/cantiniere

ha effettuato il prelievo di n° 6 bottiglie da una partita di vino atto a divenire D.O.

☐ Denominazione ____

☐ eventuale menzione aggiuntiva ____

annata ____________ ***(non obbligatorio per i vini liquorosi, frizzanti e spumanti)***

per complessivi Hl ___________________ costituita da:

☐ Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato	N.	Hl	
☐ Partita di bottiglie da litri ___________	N.	Hl	Lotto n.
☐ Partita di bottiglie da litri ___________	N.	Hl	Lotto n.
☐ Media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati	N.	Hl	
	N.	Hl	
	N.	Hl	
	N.	Hl	
	N.	Hl	
		Totale Hl	

Il prelievo è stato effettuato nelle forme di rito per n° 6 bottiglie della stessa forma e capacità alla presenza del Sig. ___________________________________ incaricato dell'azienda _________________________________

suddetta che controfirma il presente verbale e che garantisce sotto la propria responsabilità che il campione di vino prelevato appartiene alla partita sopracitata.

Il prelevatore e il responsabile dell'azienda garantiscono che le modalità di prelevamento hanno assicurato l'uniformità qualitativa di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

Dei 6 recipienti identificabili dai cartellini ad ala staccabile controfirmati dal prelevatore e dal responsabile dell'azienda, opportunamente sigillati con il punzone dell'organismo di controllo, n. 1 viene rilasciato all'azienda stessa, gli altri cinque vengono ritirati ai fini degli esami chimico-fisici ed organolettici.

Il presente verbale è redatto in duplice copia, una delle quali viene rilasciata all'azienda.

Eventuali annotazioni a verbale: ____

p. L'Azienda | Il Prelevatore verbalizzante

___________________________ | ____

ALLEGATO 3

SCHEDA DI VALUTAZIONE – ESAME ORGANOLETTICO DEI VINI DOCG E DOC

COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINO/I DO ____________________ SEDE ________________________

VINO ☐DOCG ☐DOC ____

SOTTOZONA	ANNATA	MENZIONE/I – ELABORAZIONI	CAMPIONE N°

ESAME	GIUDIZIO		DIFETTI	NATURA (facoltativa)	OSSERVAZIONI E CAUSE
ALLA VISTA	I	R per N	☐ alterazione limpidezza ☐ alterazione tonalità ☐ eccesso di colore ☐ carenza di colore ☐ difetto in CO_2 (solo spumanti o frizzanti)	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
ALL' OLFATTO	I	R per N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ evanescenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
AL GUSTO	I	R per N	☐ evidenza di anomalia ☐ evidenza di squilibrio ☐ carenza di caratteri specifici ☐ carenza d'intensità ☐ carenza di persistenza	☐ biologica ☐ chimico-fisica ☐ accidentale ☐ congenita	
GIUDIZIO FINALE	☐ **IDONEO**		☐ **RIVEDIBILE**		☐ **NON IDONEO**

Osservazione e consigli……………………………………………………………………………………………………

RIUNIONE N°______/anno DATA, ______________ IL PRESIDENTE ________________________ IL COMMISSARIO _________________________

11A16373

DECRETO 18 novembre 2011.

Iscrizione di una varietà ortiva nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie ortiva indicata nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione della stessa varietà era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile conservazione in purezza	Lista del registro
Pomodoro	Ceryto	3172	H	Southern Seed s.r.l.	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A15934

DECRETO 29 novembre 2011.

Concessione del periodo di adattamento relativo all'utilizzo della denominazione «Salame tipo Felino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale alla denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso un periodo di adattamento, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tale denominazione almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma del citato regolamento (CE) 510/2006;

Visto il decreto direttoriale 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale è stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto 4 giugno 2007 che concede, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, un periodo di adattamento di due anni, durante il quale la denominazione «salame tipo felino» può essere utilizzata dalle imprese che hanno legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» e che hanno sollevato il problema dell'utilizzo nel corso della procedura nazionale di opposizione;

Visto il decreto dipartimentale 26 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 2007 che concede il periodo di adattamento, di cui al citato art. 5 del decreto direttoriale 4 giugno 2007, anche alle imprese che hanno commercializzato in modo continuativo il prodotto con denominazioni similari riconducibili alla denominazione «Salame Felino»;

Visto il decreto dipartimentale 25 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2010 che consente alle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» ed abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di utilizzare la denominazione «salame tipo felino» in deroga alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto 4 giugno 2007 per un periodo non superiore ad un anno decorrente dal 24 dicembre 2010;

Vista la nota 23931 del 24 novembre 2011 con la quale talune aziende produttrici di «salame tipo felino» chiedono un'ulteriore proroga del periodo di adattamento concesso con il decreto direttoriale 4 giugno 2007 e prorogato con il decreto dipartimentale 25 novembre 2010;

Considerato che il periodo di adattamento di cui al citato decreto dipartimentale 25 novembre 2010 terminerà il 24 dicembre 2011;

Considerato che la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame Felino», ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) 510/2006 è ancora all'esame dei competenti Servizi della Commissione europea;

Considerato che la protezione a titolo transitorio a livello nazionale concessa alla denominazione «Salame Felino» cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di riconoscimento da parte dell'Organismo comunitario;

Ritenuto pertanto che il periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria;

Decreta:

Articolo unico

1. Il periodo di adattamento concesso con decreto dipartimentale del 25 novembre 2010 alle imprese che hanno legalmente commercializzato prodotto denominato «salame tipo felino» in modo continuativo nei cinque armi antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» ed hanno sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione è prorogato sino al 24 dicembre 2012.

Roma, 29 novembre 2011

Il Capo dipartimento: ALONZO

11A15989

DECRETO 30 novembre 2011.

Approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-*quater*, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-*vicies*, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Visto il regolamento (CE) n. 670/2011 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. (CE) n. 607/2009, ed in particolare l'art. 70-*bis* relativo al metodo informatico da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri operatori, nonché l'art. 73, per quanto concerne le disposizioni transitorie per l'inoltro alla Commissione dei fascicoli tecnici relativi alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche riconosciute dallo Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 ed alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche le cui domande di riconoscimento o di modifica dei disciplinari sono state presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009 ed approvate e trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, nonché per la definizione delle modifiche minori presentate successivamente al 1° agosto 2009;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visti i decreti con i quali in conformità alla predetta normativa nazionale e comunitaria sono state finora riconosciute le denominazioni di origine controllata, le denominazioni di origine controllata e garantita e le indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto 2 agosto 1996, recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni e Province autonome del territorio nazionale, con il quale è stata rispettivamente innalzata del 20% la resa uva/ha ed all'80% la resa vino/uva prevista dai disciplinari di produzione dei vini IGT italiani;

Considerato che ai fini della protezione dei vini italiani DOP e IGP necessita trasmettere alla Commissione UE entro il 31 dicembre 2011 i fascicoli tecnici delle stesse denominazioni di origine e indicazione geografiche, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 73 del reg. (CE) n. 607/2009, usufruendo del sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione UE, nel rispetto delle modalità procedurali di cui agli articoli 70-*bis*, 70-*ter*, 71 e 73 del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Viste le circolari ministeriali n. 3378 del 22 febbraio 2011 e n. 7796 del 21 aprile 2011 con le quali sono state impartite le disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali da seguire da parte dei soggetti legittimati e dalle competenti Regioni e Province autonome per la predisposizione dei richiamati fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani ed in particolare per l'adeguamento dei relativi disciplinari di produzione mediante la descrizione di tutti gli elementi prescritti dall'articolo 118-*quater*, paragrafo 2, del reg. CE n. 1234/2007, al fine di apportare alcune integrazioni, intese ad esplicitare taluni elementi e requisiti che di fatto sussistevano anteriormente al 1° agosto 2009, in conformità sia alla preesistente normativa comunitaria e nazionale, sia alle innovazioni introdotte con la citata nuova normativa comunitaria, tenendo conto delle informazioni contenute nelle linee guida diramate dalla Commissione UE nell'ambito del Comitato di gestione OCM mercati agricoli – Settore vino ed alcoli;

Visti i fascicoli tecnici delle DOP e IGP dei vini italiani pervenuti, così come predisposti da parte dei soggetti legittimati e trasmessi al Ministero dalle competenti Regioni e Province autonome, comprensivi del disciplinare consolidato e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare;

Considerato che ai fini della predisposizione dei disciplinari consolidati dei vini IGT italiani si rende necessario indicare negli specifici disciplinari le rese effettive di uva e di vino per ettaro, senza fare riferimento agli innalzamenti di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1996, che conseguentemente è da ritenere abrogato;

Ritenuto che, conformemente alle disposizioni di cui alle richiamate circolari e norme comunitarie, si rende necessario approvare da parte di questo Ministero, preliminarmente all'inoltro alla Commissione entro il 31 dicembre 2011, i predetti fascicoli tecnici, previa congiunta valutazione degli stessi con le competenti Regioni e Province autonome, in apposite riunioni, e successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome in merito alla procedura prevista dal presente decreto nell'apposita riunione tecnica tenutasi presso questo Ministero in data 7 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione disciplinari consolidati e relativi fascicoli tecnici vini DOP e IGP italiani

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 73 del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui alle circolari ministeriali n. 3378 del 22 febbraio 2011 e n. 7796 del 21 aprile 2011 richiamate in premessa, i disciplinari consolidati e i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani elencati nell'allegato al presente decreto, presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dalle competenti Regioni e Province autonome, sono approvati dal Ministero, previa congiunta valutazione degli stessi con le competenti Regioni e Province autonome, in apposite riunioni.

2. I disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici di cui al comma 1 sono inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del reg. CE n. 607/2009, e sono pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione qualità e sicurezza – Vini DOP e IGP.

Art. 2.

Disposizioni particolari. Abrogazione norme preesistenti

1. Nei disciplinari consolidati di cui all'art. 1, limitatamente ai termini temporali concernenti l'applicazione della o delle disposizioni derogatorie relative ai seguenti aspetti:

a) vinificazione o elaborazione al di fuori della zona di produzione delle uve;

b) adeguamento della base ampelografica e della densità di impianto dei vigneti.

Resta valido il termine di entrata in vigore di cui ai preesistenti decreti con i quali sono stati inseriti nello specifico disciplinare DOP o IGP le previsioni derogatorie in questione.

2. È abrogato il decreto ministeriale 2 agosto 1996 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione qualità e sicurezza – Vini DOP e IGP e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità

Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità

SAQ IX

ELENCO ALFABETICO VINI DOP E IGP ITALIANI

AGGIORNAMENTO 30 NOVEMBRE 2011

N.B.: L'elenco è suddiviso come segue:

Parte A) VINI DOP ………… n. 403

di cui:

- VINI DOCG .. n. 73
- VINI DOC … n. 330

Parte B) VINI IGP ………… n. 118

PARTE A - VINI DOP

N.O.	*DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA*	*Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	*Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma*
1.	Aglianico del Taburno	DOCG	Campania (BN)
2.	Aglianico del Vulture Superiore	DOCG	Basilicata (PZ)
3.	Alta Langa	DOCG	Piemonte (AL, AT, CN)
4.	Amarone della Valpolicella	DOCG	Veneto (VR)
5.	Asti	DOCG	Piemonte (AT,CN,AL)
6.	Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli	DOCG	Veneto (PD)
7.	Barbaresco	DOCG	Piemonte (CN)
8.	Barbera d'Asti	DOCG	Piemonte (AT,AL)
9.	Barbera del Monferrato Superiore	DOCG	Piemonte (AL,AT)
10.	Bardolino Superiore	DOCG	Veneto (VR)
11.	Barolo	DOCG	Piemonte (CN)
12.	Brachetto d'Acqui / Acqui	DOCG	Piemonte (AT,AL)
13.	Brunello di Montalcino	DOCG	Toscana (SI)
14.	Cannellino di Frascati	DOCG	Lazio (RM)
15.	Carmignano	DOCG	Toscana (PO)
16.	Castel del Monte Bombino Nero	DOCG	Puglia (BA, BT)
17.	Castel del Monte Nero di Troia Riserva	DOCG	Puglia (BA, BT)
18.	Castel del Monte Rosso Riserva	DOCG	Puglia (BA, BT)
19.	Castelli di Jesi Verdicchio Riserva	DOCG	Marche (AN, MC)
20.	Cerasuolo di Vittoria	DOCG	Sicilia (RG,CL,CT)
21.	Cesanese del Piglio / Piglio	DOCG	Lazio (FR)
22.	Chianti	DOCG	Toscana(AR,FI,PI,PO,PT,SI)
23.	Chianti Classico	DOCG	Toscana(FI, SI)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
24.	Colli Asolani Prosecco / Asolo Prosecco	DOCG	Veneto (TV)
25.	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	DOCG	Emila Romagna (BO, MO)
26.	Colli di Conegliano	DOCG	Veneto (TV)
27.	Colli Euganei Fior d'Arancio / Fior d'Arancio Colli Euganei	DOCG	Veneto (PD)
28.	Colli Orientali del Friuli Picolit	DOCG	Friuli Venezia Giulia (UD)
29.	Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Conegliano - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco	DOCG	Veneto (TV)
30.	Conero	DOCG	Marche (AN)
31.	Dogliani	DOCG	Piemonte (CN)
32.	Dolcetto di Diano d'Alba / Diano d'Alba	DOCG	Piemonte (CN)
33.	Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada	DOCG	Piemonte (AL)
34.	Elba Aleatico Passito / Aleatico Passito dell'Elba	DOCG	Toscana (LI)
35.	Erbaluce di Caluso / Caluso	DOCG	Piemonte (BI,TO,VC)
36.	Fiano di Avellino	DOCG	Campania (AV)
37.	Franciacorta	DOCG	Lombardia (BS)
38.	Frascati Superiore	DOCG	Lazio (RM)
39.	Gattinara	DOCG	Piemonte (VC)
40.	Gavi / Cortese di Gavi	DOCG	Piemonte (AL)
41.	Ghemme	DOCG	Piemonte(NO)
42.	Greco di Tufo	DOCG	Campania (AV)
43.	Lison	DOCG	Veneto (VE,TV) - Friuli Venezia Giulia (PN)
44.	Montecucco Sangiovese	DOCG	Toscana (GR)
45.	Montefalco Sagrantino	DOCG	Umbria (PG)
46.	Montello rosso / Montello	DOCG	Veneto (TV)
47.	Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane	DOCG	Abruzzo (TE)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
48.	Morellino di Scansano	DOCG	Toscana (GR)
49.	Offida	DOCG	Marche (AP, FM)
50.	Oltrepò Pavese metodo classico	DOCG	Lombardia (PV)
51.	Piave Malanotte / Malanotte del Piave	DOCG	Veneto (TV, VE)
52.	Primitivo di Manduria Dolce Naturale	DOCG	Puglia (TA,BR)
53.	Ramandolo	DOCG	Friuli Venezia Giulia (UD)
54.	Recioto della Valpolicella	DOCG	Veneto (VR)
55.	Recioto di Gambellara	DOCG	Veneto (VI)
56.	Recioto di Soave	DOCG	Veneto (VR)
57.	Roero	DOCG	Piemonte (CN)
58.	Romagna Albana	DOCG	Emilia Romagna (FC,RA,BO)
59.	Rosazzo	DOCG	Friuli Venezia Giulia (UD)
60.	Rosso della Val di Cornia / Val di Cornia Rosso	DOCG	Toscana (LI , PI)
61.	Ruché di Castagnole Monferrato	DOCG	Piemonte (AT)
62.	Scanzo / Moscato di Scanzo	DOCG	Lombardia (BG)
63.	Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina	DOCG	Lombardia (SO)
64.	Soave Superiore	DOCG	Veneto (VR)
65.	Suvereto	DOCG	Toscana (LI)
66.	Taurasi	DOCG	Campania (AV)
67.	Torgiano Rosso Riserva	DOCG	Umbria (PG)
68.	Valtellina Superiore	DOCG	Lombardia (SO)
69.	Verdicchio di Matelica Riserva	DOCG	Marche (MC,AN)
70.	Vermentino di Gallura	DOCG	Sardegna (OT-SS)
71.	Vernaccia di San Gimignano	DOCG	Toscana (SI)
72.	Vernaccia di Serrapetrona	DOCG	Marche (MC)

N.O.	*DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA*	*Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	*Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma*
73.	Vino Nobile di Montepulciano	DOCG	Toscana (SI)
74.	Abruzzo	DOC	Abruzzo (CH, AQ, PE, TE)
75.	Aglianico del Vulture	DOC	Basilicata (PZ)
76.	Alba	DOC	Piemonte (CN)
77.	Albugnano	DOC	Piemonte (AT)
78.	Alcamo	DOC	Sicilia (TP, PA)
79.	Aleatico di Gradoli	DOC	Lazio (VT)
80.	Aleatico di Puglia	DOC	Puglia (FG, BA, BT, BR, LE, TA)
81.	Alezio	DOC	Puglia (LE)
82.	Alghero	DOC	Sardegna (SS)
83.	Alto Adige / dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler	DOC	Bolzano
84.	Amelia	DOC	Umbria (TR)
85.	Ansonica Costa dell'Argentario	DOC	Toscana (GR)
86.	Aprilia	DOC	Lazio (LT - RM)
87.	Arborea	DOC	Sardegna (OR)
88.	Arcole	DOC	Veneto (VR, VI)
89.	Assisi	DOC	Umbria (PG)
90.	Atina	DOC	Lazio (FR)
91.	Aversa	DOC	Campania (CE, NA)
92.	Bagnoli di Sopra / Bagnoli	DOC	Veneto (PD)
93.	Barbera d'Alba	DOC	Piemonte (CN)
94.	Barbera del Monferrato	DOC	Piemonte (AT,AL)
95.	Barco reale di Carmignano / Rosato di Carmignano / Vin Santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice	DOC	Toscana (PO)
96.	Bardolino	DOC	Veneto (VR)
97.	Barletta	DOC	Puglia (BT)

N.O.	*DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA*	*Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	*Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma*
98.	Bianchello del Metauro	DOC	Marche (PU)
99.	Bianco Capena	DOC	Lazio (RM)
100.	Bianco dell'Empolese	DOC	Toscana (FI)
101.	Bianco di Custoza / Custoza	DOC	Veneto (VR)
102.	Bianco di Pitigliano	DOC	Toscana (GR)
103.	Biferno	DOC	Molise (CB)
104.	Bivongi	DOC	Calabria (RC, CZ)
105.	Boca	DOC	Piemonte (NO)
106.	Bolgheri / Bolgheri Sassicaia	DOC	Toscana (LI)
107.	Bonarda dell'Oltrepò Pavese	DOC	Lombardia (PV)
108.	Bosco Eliceo	DOC	Emilia Romagna (FE,RA)
109.	Botticino	DOC	Lombardia (BS)
110.	Bramaterra	DOC	Piemonte (VC)
111.	Breganze	DOC	Veneto (VI)
112.	Brindisi	DOC	Puglia (BR)
113.	Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese / Buttafuoco	DOC	Lombardia (PV)
114.	Cacc'e mmitte di Lucera	DOC	Puglia (FG)
115.	Cagliari	DOC	Sardegna (CA, CI, OR , VS)
116.	Calosso	DOC	Piemonte (AT)
117.	Campi Flegrei	DOC	Campania (NA)
118.	Campidano di Terralba / Terralba	DOC	Sardegna (VS, OR)
119.	Canavese	DOC	Piemonte (TO,BI,VC)
120.	Candia dei Colli Apuani	DOC	Toscana (MS)
121.	Cannonau di Sardegna	DOC	Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS)
122.	Capalbio	DOC	Toscana (GR)
123.	Capri	DOC	Campania (NA)
124.	Capriano del Colle	DOC	Lombardia (BS)

N.O.	***DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA***	***Menzione Tradizionale*** *(Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	***Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma***
125.	Carema	DOC	Piemonte (TO)
126.	Carignano del Sulcis	DOC	Sardegna (CI , CA)
127.	Carso	DOC	Friuli Venezia Giulia (TS,GO)
128.	Casavecchia di Pontelatone	DOC	Campania (CE)
129.	Casteggio	DOC	Lombardia (PV)
130.	Castel del Monte	DOC	Puglia (BA, BT)
131.	Castel San Lorenzo	DOC	Campania (SA)
132.	Casteller	DOC	Trento
133.	Castelli Romani	DOC	Lazio (RM,LT)
134.	Cellatica	DOC	Lombardia (BS)
135.	Cerasuolo d'Abruzzo	DOC	Abruzzo (CH, AQ, PE, TE)
136.	Cerveteri	DOC	Lazio (RM,VT)
137.	Cesanese di Affile / Affile	DOC	Lazio (RM)
138.	Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano	DOC	Lazio (RM)
139.	Cilento	DOC	Campania (SA)
140.	Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà	DOC	Liguria (SP)
141.	Circeo	DOC	Lazio (LT)
142.	Cirò	DOC	Calabria (KR)
143.	Cisterna d'Asti	DOC	Piemonte (AT, CN)
144.	Colli Albani	DOC	Lazio (RM)
145.	Colli Altotiberini	DOC	Umbria (PG)
146.	Colli Berici	DOC	Veneto (VI)
147.	Colli Bolognesi	DOC	Emilia Romagna (BO,MO)
148.	Colli d'Imola	DOC	Emilia Romagna (BO)
149.	Colli del Trasimeno / Trasimeno	DOC	Umbria (PG)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
150.	Colli dell'Etruria Centrale	DOC	Toscana (FI,AR,PI,PO, PT,SI)
151.	Colli della Sabina	DOC	Lazio (RI,RM)
152.	Colli di Faenza	DOC	Emilia Romagna (RA, FC)
153.	Colli di Luni	DOC	Liguria (SP) - Toscana (MS)
154.	Colli di Parma	DOC	Emilia Romagna (PR)
155.	Colli di Rimini	DOC	Emilia Romagna (RN)
156.	Colli di Scandiano e di Canossa	DOC	Emilia Romagna (RE)
157.	Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia	DOC	Lazio (VT)
158.	Colli Euganei	DOC	Veneto (PD)
159.	Colli Lanuvini	DOC	Lazio (RM)
160.	Colli Maceratesi	DOC	Marche (MC,AN)
161.	Colli Martani	DOC	Umbria (PG)
162.	Colli Perugini	DOC	Umbria (PG,TR)
163.	Colli Pesaresi	DOC	Marche (PU)
164.	Colli Piacentini	DOC	Emilia Romagna (PC)
165.	Colli Romagna centrale	DOC	Emilia Romagna (FC)
166.	Colli Tortonesi	DOC	Piemonte (AL)
167.	Collina Torinese	DOC	Piemonte (TO)
168.	Colline di Levanto	DOC	Liguria (SP)
169.	Colline Joniche Tarantine	DOC	Puglia (TA)
170.	Colline Lucchesi	DOC	Toscana (LU)
171.	Colline Novaresi	DOC	Piemonte (NO)
172.	Colline Saluzzesi	DOC	Piemonte (CN)
173.	Collio Goriziano / Collio	DOC	Friuli Venezia Giulia(GO)
174.	Contea di Sclafani	DOC	Sicilia (PA,CL,AG)
175.	Contessa Entellina	DOC	Sicilia (PA)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
176.	Controguerra	DOC	Abruzzo (TE)
177.	Copertino	DOC	Puglia (LE)
178.	Cori	DOC	Lazio (LT)
179.	Cortese dell'Alto Monferrato	DOC	Piemonte (AT,AL)
180.	Corti Benedettine del Padovano	DOC	Veneto (PD, VE)
181.	Cortona	DOC	Toscana (AR)
182.	Costa d'Amalfi	DOC	Campania (SA)
183.	Coste della Sesia	DOC	Piemonte (VC,BI)
184.	Curtefranca	DOC	Lombardia (BS)
185.	Delia Nivolelli	DOC	Sicilia (TP)
186.	Dolcetto d'Acqui	DOC	Piemonte (Al)
187.	Dolcetto d'Alba	DOC	Piemonte (CN,AT)
188.	Dolcetto d'Asti	DOC	Piemonte (AT)
189.	Dolcetto di Ovada	DOC	Piemonte (AL)
190.	Elba	DOC	Toscana (LI)
191.	Eloro	DOC	Sicilia (SR,RG)
192.	Erice	DOC	Sicilia (TP)
193.	Esino	DOC	Marche (AN, MC)
194.	Est! Est!! Est!!! di Montefiascone	DOC	Lazio (VT)
195.	Etna	DOC	Sicilia (CT)
196.	Falanghina del Sannio	DOC	Campania (BN)
197.	Falerio	DOC	Marche (AP, FM)
198.	Falerno del Massico	DOC	Campania (CE)
199.	Fara	DOC	Piemonte (NO)
200.	Faro	DOC	Sicilia (ME)
201.	Frascati	DOC	Lazio (RM)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
202.	Freisa d'Asti	DOC	Piemonte (AT)
203.	Freisa di Chieri	DOC	Piemonte (TO)
204.	Friuli Annia	DOC	Friuli Venezia Giulia (UD)
205.	Friuli Aquileia	DOC	Friuli Venezia Giulia (UD)
206.	Friuli Colli Orientali	DOC	Friuli Venezia Giulia (UD)
207.	Friuli Grave	DOC	Friuli Venezia Giulia (PN,UD)
208.	Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli	DOC	Friuli Venezia Giulia (GO)
209.	Friuli Latisana	DOC	Friuli Venezia Giulia (UD)
210.	Gabiano	DOC	Piemonte (AL)
211.	Galatina	DOC	Puglia (LE)
212.	Galluccio	DOC	Campania (CE)
213.	Gambellara	DOC	Veneto (VI)
214.	Garda	DOC	Veneto (VR) - Lombardia (MN,BS)
215.	Garda Colli Mantovani	DOC	Lombardia (Mn)
216.	Genazzano	DOC	Lazio (RM,FR)
217.	Gioia del Colle	DOC	Puglia (Ba)
218.	Girò di Cagliari	DOC	Sardegna (CA, CI, OR, VS)
219.	Golfo del Tigullio-Portofino / Portofino	DOC	Liguria (GE)
220.	Grance Senesi	DOC	Toscana (SI)
221.	Gravina	DOC	Puglia (BA)
222.	Greco di Bianco	DOC	Calabria (RC)
223.	Grignolino d'Asti	DOC	Piemonte (AT)
224.	Grignolino del Monferrato Casalese	DOC	Piemonte (AL)
225.	Grottino di Roccanova	DOC	Basilicata (PZ)
226.	Gutturnio	DOC	Emilia Romagna (PC)
227.	I Terreni di Sanseverino	DOC	Marche (MC)
228.	Irpinia	DOC	Campania (AV)

N.O.	*DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA*	*Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	*Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma*
229.	Ischia	DOC	Campania (NA)
230.	Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d'Alba	DOC	Marche (AN)
231.	Lago di Caldaro / Caldaro / Kalterersee / Kalterer	DOC	Bolzano – Trento
232.	Lago di Corbara	DOC	Umbria (TR)
233.	Lambrusco di Sorbara	DOC	Emilia Romagna (MO)
234.	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	DOC	Emilia Romagna (MO)
235.	Lambrusco Mantovano	DOC	Lombardia (MN)
236.	Lambrusco Salamino di Santa Croce	DOC	Emilia Romagna (MO)
237.	Lamezia	DOC	Calabria (CZ)
238.	Langhe	DOC	Piemonte (CN)
239.	Lessini Durello / Durello Lessini	DOC	Veneto (VR,VI)
240.	Lessona	DOC	Piemonte (BI)
241.	Leverano	DOC	Puglia (LE)
242.	Lison-Pramaggiore	DOC	Veneto (VE,TV) - Friuli Venezia Giulia (PN)
243.	Lizzano	DOC	Puglia (TA)
244.	Loazzolo	DOC	Piemonte (AT)
245.	Locorotondo	DOC	Puglia (BA, BR)
246.	Lugana	DOC	Lombardia (BS) Veneto (VR)
247.	Malvasia delle Lipari	DOC	Sicilia (ME)
248.	Malvasia di Bosa	DOC	Sardegna (OR)
249.	Malvasia di Casorzo d'Asti / Casorzo / Malvasia di Casorzo	DOC	Piemonte (AT, AL)
250.	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	DOC	Piemonte (AT)
251.	Mamertino di Milazzo / Mamertino	DOC	Sicilia (ME)
252.	Mandrolisai	DOC	Sardegna (NU, OR)
253.	Maremma Toscana	DOC	Toscana (GR)
254.	Marino	DOC	Lazio (RM)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
255.	Marsala	DOC	Sicilia (TP)
256.	Martina / Martina Franca	DOC	Puglia (TA, BR, BA)
257.	Matera	DOC	Basilicata (MT)
258.	Matino	DOC	Puglia (LE)
259.	Melissa	DOC	Calabria (KR)
260.	Menfi	DOC	Sicilia (AG)
261.	Merlara	DOC	Veneto (PD, VR)
262.	Modena / di Modena	DOC	Emilia Romagna (MO)
263.	Molise / del Molise	DOC	Molise (CB-IS)
264.	Monferrato	DOC	Piemonte (AL, AT)
265.	Monica di Sardegna	DOC	Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS)
266.	Monreale	DOC	Sicilia (PA)
267.	Montecarlo	DOC	Toscana (LU)
268.	Montecompatri Colonna / Montecompatri / Colonna	DOC	Lazio (RM)
269.	Montecucco	DOC	Toscana (GR)
270.	Montefalco	DOC	Umbria (PG)
271.	Montello - Colli Asolani	DOC	Veneto (TV)
272.	Montepulciano d’Abruzzo	DOC	Abruzzo (CH, AQ, PE, TE)
273.	Monteregio di Massa Marittima	DOC	Toscana (GR)
274.	Montescudaio	DOC	Toscana (PI)
275.	Monti Lessini	DOC	Veneto (VR,VI)
276.	Moscadello di Montalcino	DOC	Toscana (SI)
277.	Moscato di Pantelleria / Passito di Pantelleria / Pantelleria	DOC	Sicilia (TP)
278.	Moscato di Sardegna	DOC	Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS)
279.	Moscato di Sorso-Sennori / Moscato di Sorso / Moscato di Sennori	DOC	Sardegna (SS)
280.	Moscato di Trani	DOC	Puglia (BA, FG)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
281.	Nardò	DOC	Puglia (LE)
282.	Nasco di Cagliari	DOC	Sardegna (CA, CI, OR, VS)
283.	Nebbiolo d'Alba	DOC	Piemonte (CN)
284.	Negroamaro di Terra d'Otranto	DOC	Puglia (BR, LE, TA)
285.	Nettuno	DOC	Lazio (RM)
286.	Noto	DOC	Sicilia (SR)
287.	Nuragus di Cagliari	DOC	Sardegna (CA, CI, OR, VS)
288.	Oltrepò Pavese	DOC	Lombardia (PV)
289.	Oltrepò Pavese Pinot grigio	DOC	Lombardia (PV)
290.	Orcia	DOC	Toscana (SI)
291.	Orta Nova	DOC	Puglia (FG)
292.	Ortona	DOC	Abruzzo (CH)
293.	Ortrugo	DOC	Emilia Romagna (PC)
294.	Orvieto	DOC	Umbria (TR) - Lazio (VT)
295.	Ostuni	DOC	Puglia (BR)
296.	Parrina	DOC	Toscana (GR)
297.	Penisola Sorrentina,	DOC	Campania (NA)
298.	Pentro di Isernia / Pentro	DOC	Molise (IS)
299.	Pergola	DOC	Marche (PU)
300.	Piave	DOC	Veneto (TV,VE)
301.	Piemonte	DOC	Piemonte (AL,AT,CN, TO, NO, BI, VB, VC)
302.	Pinerolese	DOC	Piemonte (TO,CN)
303.	Pinot nero dell'Oltrepò Pavese	DOC	Lombardia (PV)
304.	Pomino	DOC	Toscana (FI)
305.	Pornassio / Ormeasco di Pornassio	DOC	Liguria (IM)
306.	Primitivo di Manduria	DOC	Puglia (TA,BR)

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
307.	Prosecco	DOC	Veneto (BL,PD,TV,VE,VI) – Friuli Venezia Giulia (GO,PN,TS,UD)
308.	Reggiano	DOC	Emilia Romagna (RE)
309.	Reno	DOC	Emilia Romagna (BO,MO)
310.	Riesi	DOC	Sicilia (CL)
311.	Riviera del Brenta	DOC	Veneto (VE, PD)
312.	Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano	DOC	Lombardia (BS)
313.	Riviera ligure di ponente	DOC	Liguria (IM,SV,GE)
314.	Roma	DOC	Lazio (RM)
315.	Romagna	DOC	Emilia Romagna (FC, RA, BO, RN)
316.	Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua	DOC	Liguria (IM)
317.	Rosso Conero	DOC	Marche (AN)
318.	Rosso di Cerignola	DOC	Puglia (FG)
319.	Rosso di Montalcino	DOC	Toscana (Si)
320.	Rosso di Montepulciano	DOC	Toscana (SI)
321.	Rosso Orvietano / Orvietano Rosso	DOC	Umbria (TR)
322.	Rosso Piceno / Piceno	DOC	Marche (MC,AN,AP,FM)
323.	Rubino di Cantavenna	DOC	Piemonte (AL)
324.	S. Anna di Isola Capo Rizzuto	DOC	Calabria (KR)
325.	Salaparuta	DOC	Sicilia (TP)
326.	Salice Salentino	DOC	Puglia (LE,BR)
327.	Sambuca di Sicilia	DOC	Sicilia (AG)
328.	San Colombano al Lambro / San Colombano	DOC	Lombardia (MI, LO, PV)
329.	San Gimignano	DOC	Toscana (SI)
330.	San Ginesio	DOC	Marche (MC)
331.	San Martino della Battaglia	DOC	Lombardia (BS) - Veneto (VR)
332.	San Severo	DOC	Puglia (FG)
333.	Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese /	DOC	Lombardia (PV),

N.O.	DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
	Sangue di Giuda		
334.	Sannio	DOC	Campania (BN)
335.	Sant'Antimo	DOC	Toscana (SI)
336.	Santa Margherita di Belice	DOC	Sicilia (AG)
337.	San Torpè	DOC	Toscana (LI, PI)
338.	Sardegna Semidano	DOC	Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS)
339.	Savuto	DOC	Calabria (CS,CZ)
340.	Scavigna	DOC	Calabria (CZ)
341.	Sciacca	DOC	Sicilia (AG)
342.	Serrapetrona	DOC	Marche (MC)
343.	Sicilia	DOC	Sicilia (AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP)
344.	Siracusa	DOC	Sicilia (SR)
345.	Sizzano	DOC	Piemonte (NO)
346.	Soave	DOC	Veneto (VR)
347.	Sovana	DOC	Toscana (GR)
348.	Spoleto	DOC	Umbria (PG)
349.	Squinzano	DOC	Puglia (LE)
350.	Strevi	DOC	Piemonte (AL)
351.	Tarquinia	DOC	Lazio (RM,VT)
352.	Tavoliere delle Puglie / Tavoliere	DOC	Puglia (FG, BT)
353.	Teroldego Rotaliano	DOC	Trento
354.	Terra d'Otranto	DOC	Puglia (BR, LE, TA)
355.	Terracina / Moscato di Terracina	DOC	Lazio (LT)
356.	Terratico di Bibbona	DOC	Toscana (LI)
357.	Terre Alfieri	DOC	Piemonte (AT, CN)
358.	Terre del Colleoni / Colleoni	DOC	Lombardia (BG)
359.	Terre dell'Alta Val d'Agri	DOC	Basilicata (PZ)

N.O.	***DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA***	***Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)***	***Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma***
360.	Terre di Casole	DOC	Toscana (SI)
361.	Terre di Cosenza	DOC	Calabria (CS)
362.	Terre di Offida	DOC	Marche (AP, FM)
363.	Terre di Pisa	DOC	Toscana (PI)
364.	Terre Tollesi / Tullum	DOC	Abruzzo (CH)
365.	Tintilia del Molise	DOC	Molise (CB, IS)
366.	Todi	DOC	Umbria (PG)
367.	Torgiano	DOC	Umbria (PG)
368.	Trebbiano d'Abruzzo	DOC	Abruzzo (CH,AQ,PE,TE)
369.	Trentino	DOC	Trento
370.	Trento	DOC	Trento
371.	Val d'Arbia	DOC	Toscana (SI)
372.	Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra	DOC	Toscana (AR)
373.	Val di Cornia	DOC	Toscana (LI, PI)
374.	Val Polcèvera	DOC	Liguria (GE)
375.	Valcalepio	DOC	Lombardia (BG)
376.	Valdadige / Etschaler	DOC	Bolzano - Trento - Veneto (VR)
377.	Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti	DOC	Trento – Veneto (VR)
378.	Valdichiana toscana	DOC	Toscana (AR, SI)
379.	Valdinievole	DOC	Toscana (PT)
380.	Valle d'Aosta / Valée d'Aoste	DOC	Valle d'Aosta (AO)
381.	Valli Ossolane	DOC	Piemonte (VB)
382.	Valpolicella	DOC	Veneto (VR)
383.	Valpolicella Ripasso	DOC	Veneto (VR)
384.	Valsusa	DOC	Piemonte (TO)
385.	Valtellina rosso / Rosso di Valtellina	DOC	Lombardia (SO)

N.O.	*DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA*	*Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	*Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma*
386.	Valtènesi	DOC	Lombardia (BS)
387.	Velletri	DOC	Lazio (RM,LT)
388.	Venezia	DOC	Veneto (VE, TV)
389.	Verdicchio dei Castelli di Jesi	DOC	Marche (AN, MC)
390.	Verdicchio di Matelica	DOC	Marche (MC, AN)
391.	Verduno Pelaverga / Verduno	DOC	Piemonte (CN)
392.	Vermentino di Sardegna	DOC	Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS)
393.	Vernaccia di Oristano	DOC	Sardegna (OR)
394.	Vesuvio	DOC	Campania (NA)
395.	Vicenza	DOC	Veneto (VI)
396.	Vignanello	DOC	Lazio (VT)
397.	Vigneti della Serenissima / Serenissima	DOC	Veneto (BL, PD, TV, VI, VR)
398.	Villamagna	DOC	Abruzzo (CH)
399.	Vin Santo del Chianti	DOC	Toscana (AR, FI, PI, PO,PT, SI)
400.	Vin Santo del Chianti Classico	DOC	Toscana (FI, SI)
401.	Vin Santo di Montepulciano	DOC	Toscana (SI)
402.	Vittoria	DOC	Sicilia (RG, CL, CT)
403.	Zagarolo	DOC	Lazio (RM)

PARTE B - VINI IGP

N.O.	INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
1.	Allerona	IGT	Umbria (TR)
2.	Alta Valle della Greve	IGT	Toscana (FI)
3.	Alto Livenza	IGT	Veneto (TV) - Friuli Venezia Giulia (PN)
4.	Alto Mincio	IGT	Lombardia (MN)
5.	Anagni	IGT	Lazio (FR)
6.	Arghillà	IGT	Calabria (RC)
7.	Avola	IGT	Sicilia (SR)
8.	Barbagia	IGT	Sardegna (NU)
9.	Basilicata	IGT	Basilicata (MT, PZ)
10.	Benaco Bresciano	IGT	Lombardia (BS)
11.	Benevento / Beneventano	IGT	Campania (BN)
12.	Bergamasca	IGT	Lombardia (BG)
13.	Bettona	IGT	Umbria (PG)
14.	Bianco di Castelfranco Emilia	IGT	Emilia Romagna (BO, MO)
15.	Calabria	IGT	Calabria (CS, KR, RC, VV)
16.	Camarro	IGT	Sicilia (TP)
17.	Campania	IGT	Campania (AV, BN, CE, NA, SA)
18.	Cannara	IGT	Umbria (PG)
19.	Catalanesca del Monte Somma	IGT	Campania (NA)
20.	Civitella d'Agliano	IGT	Lazio (VT)
21.	Colli Aprutini	IGT	Abruzzo (TE)
22.	Colli Cimini	IGT	Lazio (VT)
23.	Colli della Toscana centrale	IGT	Toscana (AR, FI, PT, PO, SI)
24.	Colli del Limbara	IGT	Sardegna (OT, SS)
25.	Colli del Sangro	IGT	Abruzzo (CH)
26.	Colli di Salerno	IGT	Campania (SA)

N.O.	*INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA*	*Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	*Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma*
27.	Colli Trevigiani	IGT	Veneto (TV)
28.	Collina del Milanese	IGT	Lombardia (MI, LO, PV)
29.	Colline del Genovesato	IGT	Liguria (GE)
30.	Colline Frentane	IGT	Abruzzo (CH)
31.	Colline Pescaresi	IGT	Abruzzo (PE)
32.	Colline Savonesi	IGT	Liguria (SV)
33.	Colline Teatine	IGT	Abruzzo (CH)
34.	Conselvano	IGT	Veneto (PD)
35.	Costa Etrusco Romana	IGT	Lazio (RM)
36.	Costa Toscana	IGT	Toscana (MS, LU, PI, LI, GR)
37.	Costa Viola	IGT	Calabria (RC)
38.	Daunia	IGT	Puglia (FG, BT)
39.	delle Venezie	IGT	Friuli Venezia Giulia (GO, PN, UD, TS) – Veneto (BL, PD, RO, TV, VE, VI, VR) - Trento
40.	del Vastese / Histonium	IGT	Abruzzo (CH)
41.	Dugenta	IGT	Campania (BN)
42.	Emilia / dell'Emilia	IGT	Emilia Romagna (BO, FE, MO, PR, PC, RE)
43.	Epomeo	IGT	Campania (NA)
44.	Fontanarossa di Cerda	IGT	Sicilia (PA)
45.	Forlì	IGT	Emilia Romagna (FC)
46.	Fortana del Taro	IGT	Emilia Romagna (PR)
47.	Frusinate / del Frusinate	IGT	Lazio (FR)
48.	Isola dei Nuraghi	IGT	Sardegna (CA, CI, NU, OG, OT, OR, SS, VS)
49.	Lazio	IGT	Lazio (FR, LT, RI, RM, VT)
50.	Liguria di Levante	IGT	Liguria (SP)
51.	Lipuda	IGT	Calabria (KR)
52.	Locride	IGT	Calabria (RC)
53.	Marca Trevigiana	IGT	Veneto (TV)

N.O.	***INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA***	***Menzione Tradizionale*** *(Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	***Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma***
54.	Marche	IGT	Marche (AN, AP, FM, MC, PU)
55.	Marmilla	IGT	Sardegna (VS, OR)
56.	Mitterberg	IGT	Bolzano
57.	Montecastelli	IGT	Toscana (PI)
58.	Montenetto di Brescia	IGT	Lombardia (BS)
59.	Murgia	IGT	Puglia (BA, BT)
60.	Narni	IGT	Umbria (TR)
61.	Nurra	IGT	Sardegna (SS)
62.	Ogliastra	IGT	Sardegna (CA, OG)
63.	Osco / Terre degli Osci	IGT	Molise (CB)
64.	Paestum	IGT	Campania (SA)
65.	Palizzi	IGT	Calabria (RC)
66.	Parteolla	IGT	Sardegna (CA)
67.	Pellaro	IGT	Calabria (RC)
68.	Planargia	IGT	Sardegna (OR)
69.	Pompeiano	IGT	Campania (NA)
70.	Provincia di Mantova	IGT	Lombardia (MN)
71.	Provincia di Nuoro	IGT	Sardegna (NU, OR, CA, OG)
72.	Provincia di Pavia	IGT	Lombardia (PV)
73.	Puglia	IGT	Puglia (BA, BT, BR, FG, LE, TA)
74.	Quistello	IGT	Lombardia (MN)
75.	Ravenna	IGT	Emilia Romagna (RA)
76.	Roccamonfina	IGT	Campania (CE)
77.	Romangia	IGT	Sardegna (SS)
78.	Ronchi di Brescia	IGT	Lombardia (BS)
79.	Ronchi Varesini	IGT	Lombardia (VA)
80.	Rotae	IGT	Molise (IS)
81.	Rubicone	IGT	Emilia Romagna (BO, FC, RA, RN)

N.O.	***INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA***	***Menzione Tradizionale*** *(Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)*	***Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma***
82.	Sabbioneta	IGT	Lombardia (MN)
83.	Salemi	IGT	Sicilia (TP)
84.	Salento	IGT	Puglia (LE, BR, TA)
85.	Salina	IGT	Sicilia (ME)
86.	Scilla	IGT	Calabria (RC)
87.	Sebino	IGT	Lombardia (BS)
88.	Sibiola	IGT	Sardegna (CA)
89.	Sillaro / Bianco del Sillaro	IGT	Emilia Romagna (BO, FC, RA, RN)
90.	Spello	IGT	Umbria (PG)
91.	Tarantino	IGT	Puglia (TA)
92.	Terrazze dell'Imperiese	IGT	Liguria (IM)
93.	Terrazze Retiche di Sondrio	IGT	Lombardia (SO)
94.	Terre Aquilane / Terre de L'Aquila	IGT	Abruzzo (AQ)
95.	Terre del Volturno	IGT	Campania (CE, NA)
96.	Terre di Chieti	IGT	Abruzzo (CH)
97.	Terre di Veleja	IGT	Emilia Romagna (PC)
98.	Terre Lariane	IGT	Lombardia (CO, LC)
99.	Terre Siciliane	IGT	Sicilia (AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP)
100.	Tharros	IGT	Sardegna (OR)
101.	Toscano / Toscana	IGT	Toscana (AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PT, PO, SI)
102.	Trexenta	IGT	Sardegna (CA)
103.	Umbria	IGT	Umbria (PG, TR)
104.	Valcamonica	IGT	Lombardia (BS)
105.	Valdamato	IGT	Calabria (CZ)
106.	Val di Magra	IGT	Toscana (MS)
107.	Val di Neto	IGT	Calabria (KR)
108.	Vallagarina	IGT	Trento - Veneto (VR)
109.	Valle Belice	IGT	Sicilia (AG, PA)

N.O.	INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA	Menzione Tradizionale (Reg CE 1234/07, art 118 duovicies, par 1, lett a)	Regione (relativa/e Provincia/e) o Provincia autonoma
110.	Valle del Tirso	IGT	Sardegna (OR)
111.	Valle d'Itria	IGT	Puglia (BA, BR, TA)
112.	Valli di Porto Pino	IGT	Sardegna (CA, CI)
113.	Val Tidone	IGT	Emilia Romagna (PC)
114.	Veneto	IGT	Veneto (BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI)
115.	Veneto Orientale	IGT	Veneto (VE-TV)
116.	Venezia Giulia	IGT	Friuli Venezia Giulia (GO, PN, TS, UD)
117.	Verona / Provincia di Verona / Veronese	IGT	Veneto (VR)
118.	Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten	IGT	Bolzano - Trento - Veneto (BL)

11A16146

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Cooperativa Sociale Quadrelle 2001 Onlus», in Quadrelle e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 14 febbraio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Sociale Quadrelle 2001 Onlus» con sede in Quadrelle (Avellino), costituita in data 29 giugno 2001, n. REA AV-146018, codice fiscale n. 02265880647, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961, con studio in via Angelo Brunetti, 24, Roma - 00186, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15992

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Celidonia s.c.a.r.l.», in Pannarano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 18 febbraio 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Celidonia s.c.a.r.l.» con sede in Pannarano (Benevento), costituita in data 8 luglio 1997, n. REA BN-94541, codice fiscale n. 01095800627, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il avv. Del Piero Nino, nato a Benevento il 10 agosto 1961, con studio in Piazza Risorgimento, 13, Benevento - 82100, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15993

DECRETO 1° dicembre 2011.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'organismo Apave Italia CPM S.r.l., in Bienno, per le attrezzature a pressione - PED direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle Attrezzature a pressione (PED);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE sopra indicata;

Vista l'istanza acquisita in atti al n. 187219 del 7 ottobre 2011, con la quale la società Apave Italia CPM S.r.l. con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), di seguito Apave Italia CPM S.r.l., ha chiesto il

rinnovo dell'autorizzazione in scadenza al 10 novembre 2011;

Esaminata la documentazione pervenuta dalla società, ritenuta completa e ricevibile ai fini della autorizzazione;

Considerata la Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011 tra questo Ministero e l'Organismo nazionale di accreditamento «ACCREDIA», al fine di affidare a quest'ultimo il compito di rilasciare l'accreditamento, necessario per la successiva emanazione di decreti di rinnovo o designazione degli organismi, ai sensi della citata direttiva e del citato decreto legislativo n. 93/2000;

Verificato che Accredia ha acquisito agli atti la domanda della società Apave Italia CPM, in attuazione della Convenzione del 13 giugno di cui al punto precedente, in data 21 novembre 2011;

Considerati i tempi tecnici e amministrativi necessari per l'emanazione dell'accreditamento, nonché per la successiva emanazione del decreto di rinnovo della designazione quale organismo di certificazione per la direttiva indicata;

Ritenuto di dover consentire alla società di continuare nell'esercizio dell'attività di certificazione allineando la sua posizione a quella di tutti gli organismi italiani provvisoriamente autorizzati fino alla data dei 31 dicembre 2011 e sulla base dei soli moduli indicati sul sito comunitario NANDO, oggetto di precedente autorizzazione;

Decreta:

Nelle more della conclusione del procedimento per l'ottenimento del certificato di accreditamento da parte di Accredita la società Apave Italia CPM S.r.l., è autorizzata alla certificazione con riferimento alla Direttiva 97/23-PED;

La predetta autorizzazione scade il 31 dicembre 2011.

Restano ferme tutte le disposizioni e gli ambiti di certificazione contenuti nella precedente autorizzazione scaduta il 10 novembre 2011.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

La predetta autorizzazione scade il 31 dicembre 2011.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A16149

DECRETO 5 dicembre 2011.

Integrazioni e modifiche al decreto 14 aprile 2011 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 14 aprile 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2011, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2011 (di seguito: decreto direttoriale 14 aprile 2011);

Vista L'istanza della società VS Italia S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplosivo denominato " V.E. 5v", prodotto dalla medesima società nel proprio stabilimento di S. Vittore del Lazio (FR);

Considerato che la società VS Italia S.r.l. ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società VS Italia S.r.l. in data 14.11.2011 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2011, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 1;

Vista la comunicazione della società S.E.I. S.p.A. con cui intende far produrre alla società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. i prodotti già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, iscritti in elenco e indicati nella tabella 2 ;

Vista la comunicazione della società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. con cui la stessa dichiara di produrre i prodotti esplodenti di cui alla tabella 2 con le stesse procedure e modalità tecniche con cui vengono fabbricati nello stesso stabilimento dalla società S.E.I.;

Visto il versamento di 100,00 euro effettuato in data 29.07.2011 relativo all'iscrizione della società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. quale fabbricante dei prodotti di cui alla tabella 2;

Vista l'istanza della società S.E.I. S.p.A. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplosivo "Renforçateur EPCCORD-B", fabbricato per conto della medesima società nello stabilimento di Casalbordino (CH) dalla ditta Esplodenti Sabino S.r.l. ;

Considerato che la società S.E.I. S.p.A. ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società SEI S.p.A. in data 29.11.2011 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2011, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 3;

Vista l'istanza della società S.E.I. S.p.A. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dei prodotti esplosivi "Renforçateur EPCBOOST A 150" e "Renforçateur EPCBOOST A 250", fabbricati per conto della medesima società nello stabilimento di Casalbordino (CH) dalla ditta Esplodenti Sabino S.r.l.;

Considerato che la società S.E.I. S.p.A. ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 100,00 euro effettuato dalla società S.E.I. S.p.A. in data 29.11.2011 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2011, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 3;

Vista l'istanza della società U.E.E. S.r.l., con la quale viene comunicato il cambio di denominazione del prodotto identificato nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, con il codice MAP di cui alla seguente tabella 4, fermo restando tutte le caratteristiche tecniche e d'impiego;

Vista l'istanza della società INTER.E.M. S.r.l. intesa ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive del prodotto esplosivo da mina "NITRAL", fabbricato per conto della medesima società nello stabilimento di Saint Martin De Crau dalla società EPC-FRANCE (Francia);

Considerato che la società INTER.E.M. S.r.l. ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 50,00 euro effettuato dalla società INTER.E.M. S.r.l. in data 02.12.2011 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2011, del prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 5;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 14 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla VS Italia S.r.l.

1. Il prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 1, fabbricato dalla società VS Italia S.r.l. (cui è assegnato il codice società: *VSI)* ed intestato alla medesima società è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 viene iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello Sviluppo Economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
V.E.5v	1Aa 2219	VSI

Art. 2.

Prodotti intestati alla Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l.

1. I prodotti di cui alla seguente tabella 2, già riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono fabbricati dalla società Fabbrica Romana Esplosivi (codice società *FRE)*:

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Euranfo 77	1Ab 0194	SEI, UEI, SAB, PRA, FRE
Martia SEI	1Aa 2175	SEI, UEI, SAB, PRA, FRE

Art. 3.

Prodotti intestati alla S.E.I. S.p.A

1. I prodotti di cui alla seguente tabella 3, fabbricati dalla società Esplodenti Sabino S.r.l. ed intestati alla S.E.I S.p.A. (codice società: *SEI)*, sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con i codici del Ministero dello Sviluppo Economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

tabella 3

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Renforçateur EPCCORD-B	1Aa 2220	SEI
Renforçateur EPCBOOST A 150	1Aa 2221	SEI
Renforçateur EPCBOOST A 250	1Aa 2222	SEI

Art. 4.

Prodotti intestati alla U.E.E. Italia S.r.l.

1. La denominazione dei prodotti di cui alla seguente tabella 4, fabbricati dalla società UEB (codice società: *UEB)*, è modificata come segue:

tabella 4

Dalla **Denominazione**	Alla nuova **Denominazione**	**Codice MAP**	**Produttore / Importatore / Rappresentante autorizzato**
Det elettrico di sicurezza RIODET AL. Tipo Altamente Insensibile istantaneo	RIODET HZC	2D 0018	UEB (import. UEI)
Det. elettrico di sicurezza RIODET AI. Tipo Altamente Insensibile ritardo breve (30 ms)	RIODET HMC	2D 0019	UEB (import. UEI)

Art. 5.

Prodotti intestati alla INTER.E.M. S.r.l.

1. Il prodotto esplodente di cui alla seguente tabella 5, fabbricato dalla società EPC-FRANCE (cui è assegnato il codice società: *EPC)* ed intestato alla società INTER.E.M. S.r.l. (codice società: *IEM)* è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 viene iscritto nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nella sezione e con il codice del Ministero dello Sviluppo Economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

tabella 5

Denominazione	**Codice MAP**	**Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato**
NITRAL	1Ab 0281	EPC (import. IEM)

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: TERLIZZESE

11A16177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente ai medicinali «Tesavel», «Efficib» . (Determinazione n. 2777/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 12 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2010 - serie generale - n. 172 - supplemento ordinario 164, con l'indicazione del tetto di spesa per i medicinali «Tesavel», «Efficib»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28/29 settembre 2011, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento del tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo agosto 2010 – luglio 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità dei prodotti TESAVEL, EFFICIB l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: ADDENDA PHARMA SRL

Specialità medicinale: TESAVEL; EFFICIB

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 729	€ 365
Basilicata	€ 20.664	€ 10.332
Calabria	€ 77.394	€ 38.697
Campania	€ 180.909	€ 90.454
Emilia Romagna	€ 74.384	€ 37.192
Friuli V. Giulia	€ 951	€ 476
Lazio	€ 38.123	€ 19.061
Liguria	€ 96.042	€ 48.021
Lombardia	€ 48.144	€ 24.072
Marche	€ 54.859	€ 27.429
Molise	€ 12.883	€ 6.442
Piemonte	€ 117.122	€ 58.561
Pr. Aut. Bolzano	€ 11	€ 5
Pr. Aut. Trento	€ 37.558	€ 18.779
Puglia	€ 79.398	€ 39.699
Sardegna	€ 145	€ 72
Sicilia	€ 53.595	€ 26.798
Toscana	€ 97.691	€ 48.846
Umbria	€ 30.030	€ 15.015
Valle d'Aosta	€ 1.540	€ 770
Veneto	€ 135.320	€ 67.660
Italia	€ 1.157.491	€ 578.745

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

11A16144

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente ai medicinali «Xelevia, Velmetia» . (Determinazione n. 2776/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 12 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 2010 - serie generale - 172 supplemento ordinario - n. 164, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Xelevia, Velmetia»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28-29 settembre 2011, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento del tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo agosto 2010 – luglio 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità dei prodotti XELEVIA, VELMETIA, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: NEOPHARMED GENTILI SRL

Specialità medicinale: XELEVIA; VELMETIA

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 13.908	€ 6.954
Basilicata	€ 6.284	€ 3.142
Calabria	€ 18.887	€ 9.444
Campania	€ 36.063	€ 18.031
Emilia Romagna	€ 71	€ 35
Friuli V. Giulia	€ 8.773	€ 4.386
Lazio	€ 47.497	€ 23.749
Liguria	€ 8.088	€ 4.044
Lombardia	€ 88.599	€ 44.299
Marche	€ 455	€ 228
Molise	€ 398	€ 199
Piemonte	€ 396	€ 198
Pr. Aut. Bolzano	€ 3.283	€ 1.642
Pr. Aut. Trento	€ 301	€ 150
Puglia	€ 1.405	€ 702
Sardegna	€ 24.547	€ 12.274
Sicilia	€ 26.646	€ 13.323
Toscana	€ 70.413	€ 35.206
Umbria	€ 3.336	€ 1.668
Veneto	€ 9.744	€ 4.872
Italia	€ 369.093	€ 184.546

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

11A16145

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 novembre 2011.

Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla deliberazione n. 173/07/CONS. (Deliberazione n. 597/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 17 novembre 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera *a)*, n.14, 11, 12 e 13;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera *b)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare gli articoli 84 e 98;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 98/257/CE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2001/310/CE del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti ", ed i relativi allegati, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera n. 95/08/CONS del 19 febbraio 2008, recante "Interpretazione e integrazione dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.63 del 14 marzo 2008;

Vista la delibera n. 502/08/CONS del 29 luglio 2008, recante "Modifiche al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla Delibera: n. 173/07/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 23 agosto 2008;

Vista la delibera n. 479/09/CONS del 14 settembre 2009, recante "Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2009;

Vista la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante "Delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni";

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune previsioni in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori, in considerazione delle criticità evidenziate dalla applicazione del Regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007 (Regolamento), sulla scorta anche delle segnalazioni dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com);

Vista la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni;

Valutato l'esito della consultazione delle Associazioni di consumatori ed utenti e degli operatori, ed in particolare le posizioni espresse nell'ambito dell'Audizione specifica tenutasi il 18 luglio 2011.

Considerato, in particolare, quanto segue:

I. Le ragioni della modifica regolamentare.

La proposta di modifica del Regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS nasce dall'esigenza di risolvere alcune criticità, evidenziate dalla pratica applicazione della procedura, in varie occasioni segnalate dai Comitati Regionali per le Comunicazioni, delegati alla funzione conciliativa e, in alcuni casi, anche a quella di definizione delle controversie.

Le modifiche, inoltre, recepiscono i più recenti orientamenti legislativi e giurisprudenziali in materia di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, adeguando il Regolamento anche al mutato quadro normativo in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali.

II. La consultazione dei soggetti interessati.

Come per i precedenti interventi di modifica al Regolamento, per la consultazione dei soggetti interessati è stato prediletto lo strumento dell'audizione specifica delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

Nell'ambito della consultazione sono stati prodotti contributi scritti dalle Associazioni Adoc, Adusbef, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento consumatori e Movimento Difesa del Cittadino congiuntamente, nonché da Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino; per gli operatori sono pervenuti, invece, i contributi dell'Associazione Assotelecomunicazioni - ASSTEL, nonché degli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.; la predetta documentazione è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il giorno 18 luglio 2011, si è tenuta in Napoli, presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Audizione prevista, alla quale hanno partecipato le Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Movimento difesa del Cittadino; tra le imprese hanno partecipato l'Associazione Asstel e gli operatori Coop Italia soc. coop. a. r.l., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., RTI S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

Nel corso dell'audizione le Associazioni di consumatori hanno manifestato, in particolare, la propria contrarietà rispetto alle proposte di modifiche relative all'archiviazione del procedimento in caso di mancata comparizione dell'istante all'udienza di conciliazione (art. 12, comma 4bis), all'inclusione degli organismi di mediazione di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tra quelli deputati a svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del Regolamento (articoli 2 e 13, comma 1) ed al superamento del principio di gratuità delle procedure di definizione delle controversie.

In merito, poi, all'esclusione delle controversie attinenti ai profili tributari o fiscali dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 2), è stato chiesto che una simile esclusione venga in qualche modo circoscritta alle controversie esclusivamente vertenti su detti profili.

Infine, qualche Associazione ha espresso perplessità in merito all'allungamento di trenta giorni del termine previsto per la conclusione del procedimento di definizione della controversia.

Dal canto loro gli operatori hanno concordato sulla contrarietà ad includere gli organismi di mediazione di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 tra quelli deputati a svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione. Inoltre, sottolineando l'utilità dell'udienza di discussione della controversia, gli operatori hanno sostenuto l'opportunità di non rimettere alla scelta del responsabile del procedimento la decisione sullo svolgimento o meno della predetta udienza.

Infine, pur non essendo oggetto di proposta di modifiche, sono state evidenziate problematiche procedurali legate alle tempistiche previste nel Regolamento, in particolare con riferimento alla presentazione di memorie e controdeduzioni, chiedendo un allungamento dei relativi termini.

A seguito del dibattito sulle questioni sollevate nel corso dell'audizione, l'Autorità ha chiesto ai partecipanti di fornire, entro il 15 settembre 2011, ulteriori contributi su due specifici aspetti: modalità tecniche per lo svolgimento delle udienze a distanza e per la formazione del titolo esecutivo; eventuali modifiche alla disposizione di cui all'art. 12, comma 4bis al fine di scongiurare il pericolo che la mancata partecipazione dell'istante all'udienza di discussione possa essere indotta dall'operatore al fine di far incorrere l'utente nella preclusione dell'azione in via amministrativa.

A seguito di tale invito hanno presentato integrazioni alle proprie osservazioni le Associazioni Federconsumatori ed Adiconsum, sostanzialmente, però, confermando la propria contrarietà alla modifica; tra gli operatori hanno prodotto nuovi documenti l'ASSTEL e le società Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

III. Valutazioni dell'Autorità.

Come accennato, il presente intervento regolamentare prende le mosse da due esigenze: l'adeguamento del Regolamento al mutato scenario normativo in materia di mediazione, e la risposta ad alcune criticità emerse nell'applicazione della procedura ivi delineata.

Di seguito sono illustrate le modifiche apportate per rispondere ad entrambe le esigenze e le motivazioni che le hanno ispirate.

III. 1 Adeguamento al nuovo quadro normativo.

Il sistema delineato dalla delibera n. 173/07/CONS individua, per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti ed operatori, tre soluzioni alternative: 1) la procedura dinanzi al Co.re.com, disciplinata dal citato Regolamento; 2) la negoziazione paritetica, prevista da Protocolli di intesa tra le Associazioni di consumatori e ciascun operatore; 3) il ricorso alle camere di conciliazione presso le CCIAA ed agli altri organismi iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo n. 5/2003 in materia di diritto societario.

Con il decreto legislativo n. 28/2010 è stata introdotta, nel nostro Paese, una disciplina organica della mediazione delle controversie civili, con l'istituzione di un registro degli organismi di mediazione presso il Ministero di Giustizia. Ebbene, in tale registro sono confluiti, oltre alle Camere di commercio (CCIAA), quegli organismi che precedentemente erano abilitati a svolgere la conciliazione in materia di diritto societario, e dunque, in virtù del richiamo di cui all'art. 13 della delibera n. 173/07/CONS, anche quella tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche in alternativa ai Co.re.com. Il che comporta che a tali organismi diverrà, ora, applicabile la procedura delineata dal citato decreto legislativo n. 28/2010, nonché dal successivo decreto di attuazione (D.M. n. 180/2010), che, tuttavia, presenta dei profili di problematica applicazione nella materia di competenza di questa Autorità.

In particolare, l'aspetto che più preoccupa sono i costi prefissati dal decreto ministeriale n. 180/2010, sensibilmente più alti di quelli previgenti, ad esempio, presso le CCIAA, e la possibilità che il mediatore possa formalizzare alle parti una proposta di accordo, potenzialmente in grado di influenzare, successivamente, la decisione giurisdizionale.

Ciò premesso, allora, si ravvisa la necessità di individuare dei correttivi alla possibilità che la procedura stabilita dal decreto legislativo n. 28/2010 trovi cittadinanza in materia di telecomunicazioni.

D'altronde, allo stato attuale, l'ipotesi di escludere del tutto gli organismi diversi (o quantomeno le CCIAA) dal novero dei "fori conciliativi" alternativi ai Co.re.com non è contemplabile, sia alla luce dell'attuale inoperatività del Co.re.com di alcune Regioni, sia, in ogni caso, per garantire agli utenti la possibilità di scegliere sedi alternative per la conciliazione, stante la limitata diffusione sul territorio della maggior parte degli uffici regionali.

Pur tuttavia non può non tenersi in conto la ferma contrarietà dei Co.re.com, delle Associazioni di consumatori e degli operatori alla inclusione degli organismi di mediazione, diversi dalle CCIAA, nel novero di quelli deputati alla conciliazione in materia di comunicazioni elettroniche.

Sulla base di tali premesse, allora, si ritiene di dover riconoscere agli utenti la possibilità di rivolgersi alle Camere di commercio, a condizione, però, che tra l'Autorità e l'Unioncamere venga siglato un protocollo di intesa, al fine di prevedere procedure *ad hoc* per le controversie in materia di competenza, nonché costi diversi da quelli tabellari.

Inoltre, si ritiene opportuno prevedere che l'Autorità, in casi eccezionali e al fine di assicurare una adeguata presenza territoriale di sedi conciliative, e dunque l'effettività della tutela offerta agli utenti, possa autorizzare, sempre previa stipula di appositi protocolli, il ricorso ad altri enti iscritti nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010.

In tal senso, dunque, muove l'abrogazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS, e la sostituzione nel Regolamento della definizione di "organi di composizione extragiudiziale delle controversie" con quella di "organismi di mediazione" (art. 1, lettera *o)*, in particolare specificando, all'art. 13, che detti organismi possono rappresentare un'effettiva alternativa ai Co.re.com solo in casi eccezionali e in seguito ad appositi protocolli di intesa con l'Autorità.

III. 2 Modifiche alla procedura.

Modifiche alla procedura di conciliazione.

Ambito di applicazione. Alla luce di alcune incertezze interpretative in ordine alla lettura dell'art. 2 del Regolamento, si ritiene opportuno circoscrivere più precisamente l'ambito di applicazione della disciplina ivi delineata, in particolare escludendola espressamente sia per la fattispecie di cui all'art. 140bis del Codice del consumo (c.d. Class Action), sia, coerentemente con quanto già espresso relativamente alle spese di spedizione fattura con l'atto d'indirizzo di cui alla delibera n. 32/11/CIR, per le controversie attinenti esclusivamente a profili fiscali e tributari. La risoluzione delle controversie in suddette materie, infatti, non può ritenersi di competenza di questa Autorità per il solo fatto che le stesse nascano nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, dovendosi considerare, invece, prevalente l'elemento oggettivo, e dunque la competenza ratione materiae degli organi giudiziari preposti.

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio. Innanzitutto, coerentemente con la riduzione a tre mesi del termine, decorrente dall'esperimento del tentativo di conciliazione, per proporre istanza di definizione, di cui si dirà meglio in seguito, si ritiene di abbreviare anche al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 5, il termine intercorrente tra le varie fasi della procedura durante il quale l'operatore non può sospendere il servizio in attesa dell'accertamento di quanto lamentato dall'utente. Detto termine può essere ritenuto più che congruo, anche alla luce delle osservazioni più volte espresse dagli operatori circa l'eccessiva durata della "moratoria" stabilita dalla predetta norma. A ben vedere, infatti, con un termine semestrale un utente potrebbe omettere il pagamento per oltre un anno sulla scorta dell'asserita lamentela, il che potrebbe favorire l'utilizzo strumentale di una simile tutela.

Onde rendere più agevole la possibilità di estendere la portata dei provvedimenti temporanei anche ad operatori terzi, ipotesi molto frequente nei casi di passaggi tra operatori, si considera opportuno esplicitare che l' "impulso" dell'utente in tal senso possa essere acquisito anche in via preventiva. Pertanto, nella rivisitazione del formulario GU5, si provvederà a prevedere una apposita casella che consenta agli utenti di esprimere tale intendimento.

Infine si ritiene utile, al fine di rendere agevole il riscontro da parte dei Co.re.com e dell'Autorità dell'effettiva ottemperanza da parte degli operatori ai provvedimenti temporanei, di modificare il comma 9 del medesimo art. 5, inserendo l'espresso obbligo per gli operatori di comunicare gli adempimenti posti in essere a tal fine.

Udienza di conciliazione. Di recente, con sempre maggiore insistenza, alcuni Co.re.com e operatori hanno segnalato la necessità di regolamentare la possibilità, per gli operatori, di partecipare alle udienze tramite proprio personale, sulla base di una delega generalizzata da parte dei procuratori della società. Stante la rilevanza della problematica sollevata e l'urgenza della sua risoluzione, si ritiene di poterla inserire tra le proposte da approvare, trattandosi di modifica meramente procedurale che non incide sui diritti o gli interessi degli utenti, ma, semmai, tende a favorirne una maggiore ed effettiva tutela.

In effetti alla luce dell'attuale dettato regolamentare per la rappresentanza in udienza sarebbe necessaria una procura, il che, tuttavia, spesso risulta inattuabile, a causa dell'elevato numero di addetti coinvolti dall'attività conciliativa. Pertanto, al fine di agevolare la presenza degli operatori al maggior numero possibile di tavoli di conciliazione, si ritiene di poter acconsentire che la rappresentanza in conciliazione avvenga a mezzo di delegati, tramite una comunicazione al Co.re.com dei rispettivi nominativi e con una ratifica preventiva del loro operato da parte dei procuratori della Società.

Inoltre si reputa necessario provvedere a regolamentare lo svolgimento dell'udienza anche con modalità telematiche. Il comma 2 dell'art. 9, nell'attuale formulazione, infatti, rinvia ad un apposito regolamento per la disciplina della videoconferenza quale modalità di svolgimento dell'udienza. Al fine di rendere immediatamente utilizzabile tale modalità di svolgimento dell'udienza, senza la quale alcuni operatori (in particolare quelli meno strutturati) non parteciperebbero alle sedute di conciliazione,

il citato comma 2 è modificato nel senso di autorizzare il ricorso alla telematica per lo svolgimento degli incontri di conciliazione, sulla base della disciplina della procedura dettagliata nell'Allegato 1 della presente delibera, che andrà a formare parte integrante del Regolamento.

Sul punto, i contributi pervenuti a seguito dell'Audizione specifica non hanno apportato elementi di particolare rilievo, essendosi limitati per lo più ad enfatizzare la occorrenza di garantire una simile modalità di partecipazione; pertanto si ritiene di confermare il contenuto del disciplinare offerto in consultazione, seppure con qualche ulteriore specifica sugli adempimenti e le verifiche che il responsabile del procedimento, o il suo delegato, debba preventivamente svolgere in ordine alla adeguatezza e funzionalità del mezzo di comunicazione adoperato.

Infine, sulla scorta di alcuni episodi segnalati dai Comitati regionali, poi, si ritiene di dover disciplinare (art. 9, comma 6bis) l'ipotesi che una delle parti tenga una condotta riprovevole nel corso dell'udienza, prevedendo, in tale evenienza, che il responsabile del procedimento, previo ammonimento ed in caso di perduranza del comportamento censurato, possa procedere alla conclusione dell'udienza con verbale di mancato accordo, lasciando impregiudicata la possibilità di ricorrere alla fase definitoria.

Esito del tentativo di conciliazione. Innanzi tutto, risulta conveniente specificare (all'art. 12, comma 3) che nel verbale di mancato accordo sia indicato comunque l'oggetto della controversia, utile per poterne valutare la corrispondenza con l'oggetto del futuro giudizio o istanza di definizione; inoltre si ritiene di dover chiarire meglio che ciascuna parte può chiedere di verbalizzare la propria proposta, ai fini della successiva valutazione in ordine al comportamento delle parti, nonché dell'applicazione della disciplina degli indennizzi di cui alla delibera n. 73/11/CONS.

Si ritiene utile, poi, scongiurare l'ipotesi che la parte istante avvii il procedimento per poi disertare l'udienza di conciliazione ed avere accesso alla fase di definizione, fenomeno in preoccupante aumento, come più volte segnalato dai Comitati regionali. Tale evenienza, in effetti, appare doppiamente pregiudizievole: per un verso, elude la natura "obbligatoria" del tentativo di conciliazione, per altro, causa la convocazione di udienze inutili, con dispendio di risorse da parte dei Co.re.com e delle parti convenute. Si propone, pertanto, di operare la distinzione, nel caso di assenza di una delle parti, tra il verbale di mancata comparizione per assenza dell'istante (art. 12, comma 4bis) ed il verbale di esito negativo, qualora sia il convenuto a non presentarsi; con la conseguenza di prevedere espressamente (art. 14, comma 1) che nel primo caso (mancata comparizione) sia preclusa la possibilità di presentare istanza di definizione della controversia in via amministrativa.

Le posizioni contrarie evidenziate dalle associazioni di consumatori in proposito, non hanno portato alcun argomento decisivo, a fronte, invece, del reale detrimento alla procedura arrecato da tale fenomeno, segnalato con crescente preoccupazione da Co.re.com ed operatori. D'altronde va tenuto presente che l'utente in buona fede non può subire alcun pregiudizio dalla modifica, in quanto avrà sempre la possibilità di comunicare la propria rinuncia alla procedura ai sensi dell'art. 8, comma 3bis, qualora dovesse addivenire ad un accordo in via c.d. "preconciliativa" con l'operatore, ovvero di segnalare eventuali cause di impedimento, chiedendo un rinvio dell'udienza (ai sensi dell'art. 12, comma 4ter), purché si tratti di motivi giustificati tempestivamente comunicati al Co.re.com.

Conciliazione presso altri organismi di conciliazione. Come già anticipato, l'art. 13, dedicato agli organismi di conciliazione alternativi ai Co.re.com presso i quali svolgere utilmente il tentativo di conciliazione, viene sostanzialmente modificato, proprio in ottica di adeguamento al nuovo quadro normativo.

In primis, al comma 1, trova riconoscimento, anche sulla scorta della previsione dell'art. 2, della legge n. 481/95 e pur con la consapevolezza del ruolo primario dei Co.re.com, la fondamentale funzione suppletiva o complementare svolta in materia dalle Camere di commercio, che dunque si confermano la principale alternativa, unitamente alle procedure paritetiche di cui al comma successivo, alla conciliazione dinanzi ai Comitati regionali in virtù di un Protocollo di intesa da stipulare tra questa Autorità e l'Unioncamere.

Ulteriore modifica attiene, poi, alla eliminazione, al comma 2 dell'art. 13, del riferimento alla gratuità quale parametro per il riconoscimento della validità delle procedure di conciliazione paritetiche, al fine di consentire la possibilità di individuare forme di finanziamento per tale tipologia di procedure. L'eliminazione non comporta, comunque, pregiudizi per la posizione degli utenti, in quanto il successivo richiamo al principio dell'efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE offre la possibilità all'Autorità di estromettere procedure che non siano gratuite o che risultino eccessivamente onerose per gli utenti.

Infine, per le motivazioni espresse in merito all'adeguamento al nuovo quadro normativo, con l'introduzione del comma 2bis si intende preservare la possibilità per l'Autorità di ricorrere a protocolli di intesa con organismi di mediazione iscritti al registro di cui al decreto legislativo n. 28/2010 al fine di assicurare la possibilità per gli utenti appartenenti a determinate aree geografiche di poter usufruire senza eccessivi oneri dello strumento conciliativo.

Modifiche alla procedura di definizione.

Istanza di definizione della controversia. Coerentemente alle modifiche apportate all'art. 12 in ordine alla mancata partecipazione dell'istante, al comma 1 dell'art. 14, si ribadisce la preclusione, per la parte che non partecipa al tentativo di conciliazione, a richiedere la definizione della controversia in via amministrativa.

Al comma 2 del medesimo articolo, poi, si ritiene congruo ridurre il termine per proporre l'istanza a tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, onde evitare che l'eccessivo prolungamento della procedura renda non agevole la ricostruzione dei fatti in causa, specificando altresì che detto termine decorre dal "primo" tentativo, eliminando così il rischio della riproposizione della conciliazione finalizzata ad una rimessione in termini (caso presentatosi spesso nella realtà).

A tal proposito, dunque, non possono essere accolti i rilievi in senso contrario mossi da alcune Associazioni di consumatori, ancora una volta non potendosi surrogare le precise e motivate esigenze sottese alla modifica con istanze non supportate da adeguate motivazioni.

Avvio del procedimento. Giacché l'esigenza di svolgere un'udienza di discussione potrebbe emergere anche nel corso della procedura, e dunque non necessariamente al momento dell'avvio del procedimento, vanno eliminate dal novero delle informazioni da dare al momento della comunicazione di avvio del procedimento (elencate all'art. 15 del Regolamento) quelle concernenti la data ed il luogo dell'eventuale udienza di discussione, risultando più utile prevedere che la convocazione possa essere comunicata alle parti nel corso della procedura (art. 16, comma 4).

Procedura. In considerazione della natura della procedura di definizione delle controversie, che richiede un accurato contraddittorio tra le parti, della possibile complessità delle materie trattate e della relativa ricostruzione, con conseguente probabile coinvolgimento nell'istruttoria di soggetti terzi, si ritiene congruo portare il termine per la conclusione del procedimento, stabilito al comma 1 dell'art. 16, a centottanta giorni.

Aderendo alla richiesta dei Co.re.com, ribadita anche da alcuni operatori, in ordine ad un adeguamento dei termini per la produzione di memorie alle effettive capacità di evasione delle numerose richieste provenienti dall'Autorità e dai Co.re.com, si ritiene congruo modificare il periodo utile per tale incombente, rendendolo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 (art. 16, comma 2).

Inoltre, in applicazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti, ormai affermatosi anche nel processo amministrativo, nonché del più generale principio costituzionale di efficacia dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno richiamare, con l'introduzione del comma 2bis, le parti alla osservanza di tali principi, prevedendo altresì, in caso contrario, che comportamenti difformi potranno essere valutati ai fini della ripartizione delle spese.

Si provvede, inoltre, alla riformulazione del comma 4, per un verso stabilendo le modalità per la convocazione dell'udienza di discussione, che, come detto, non sarà più contestuale all'avvio del procedimento; per altro, contemplando la possibilità di svolgere l'udienza anche in audio/video conferenza.

Infine, al comma 6, si ritiene conveniente regolamentare la prassi di svolgere un ulteriore tentativo conciliativo in sede di udienza di discussione, richiamando espressamente l'art. 3 del Regolamento, in modo da dare "copertura" all'eventuale accordo raggiunto, che diventerebbe titolo esecutivo a tutti gli effetti. Attualmente, infatti, la maggior parte dei procedimenti si chiude con un accordo tra le parti che però, in assenza di previsione regolamentare, ha il valore di accordo transattivo, e dunque, in caso di mancato rispetto, non offre che la via giurisdizionale quale strumento di tutela.

Monitoraggio. Al fine di rendere più efficace ed immediato il confronto con i Co.re.com, si ritiene appropriato affidare l'attività di emanazione di circolari interpretative, già prevista dall'art. 23, comma 2, del Regolamento in capo all'Autorità, alla Direzione tutela dei consumatori, che sarà tenuta a fornire periodica informativa al Consiglio.

Inoltre, viene stabilito che la comunicazione da parte dei Co.re.com delle statistiche circa le attività svolte debba avvenire con cadenza semestrale, e non più mensile, potendosi stimare tale periodicità adeguata alle esigenze di monitoraggio sullo svolgimento delle funzioni delegate sottese a tale adempimento,.

Viste le osservazioni presentate dalle Associazioni Adoc, Adusbef, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento consumatori e Movimento Difesa del Cittadino, nonché da Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino;

Viste, altresì, le deduzioni dell'Associazione Assotelecomunicazioni-ASSTEL, nonché degli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Tenuto conto delle valutazioni espresse dal Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome;

Ritenuto di dover circoscrivere più precisamente l'ambito di applicazione del Regolamento, in particolare escludendo espressamente da tale ambito sia la fattispecie di cui all'art. 140bis del Codice del consumo, sia, coerentemente con quanto già espresso relativamente alle spese di spedizione fattura con l'atto di indirizzo di cui alla delibera n. 32/11/CIR, le controversie attinenti esclusivamente a profili fiscali o tributari;

Preso atto del mutamento del quadro normativo di riferimento per il riconoscimento degli organismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie in materia di consumo e della introduzione della disciplina generale della mediazione delle controversie civili e commerciali;

Ritenuto, inoltre, opportuno provvedere ulteriormente alla semplificazione della procedura, improntandola a maggiore speditezza e flessibilità, in particolare stabilendo che i rappresentanti degli operatori possano comunicare preventivamente la lista de propri delegati, ratificandone l'operato; che le udienze di conciliazione possano svolgersi anche tramite mezzi di comunicazione a distanza e che la relativa convocazione possa avvenire in momento diverso dall'avvio del procedimento; che nel procedimento di definizione delle controversie gli atti di parte siano improntati a chiarezza e sinteticità;

Ritenuto, in ottica di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di dover approntare strumenti idonei ad evitare che le istanze di conciliazione concernenti controversie già sottoposte a precedenti tentativi di componimento vengano ripresentate con lo scopo di aggirare il termine decadenziale decorrente dalla data dell'esperimento del tentativo di conciliazione, e che le udienze di conciliazione vengano disertate dalla parte proponente al fine di poter accedere direttamente alla fase di definizione in via amministrativa;

Ritenuto appropriato, infine, fissare in tre mesi il termine, decorrente dall'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione, entro cui presentare la successiva istanza di definizione della controversia, onde evita-

re l'eccesivo protrarsi dello stato di incertezza giuridica ed il possibile impedimento tecnico all'accertamento dei fatti controversi, ed in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento di definizione, tenuto conto della complessità dell'istruttoria necessaria, che spesso richiede il coinvolgimento anche di soggetti terzi o approfondimenti di natura tecnica o contabile di non breve momento;

Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori, di concerto con il Servizio Giuridico;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS.

1. All'art. 1, comma 1, del Regolamento, la lettera *o)*, è così sostituita: "o) "organismi di mediazione ", gli organismi di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;".

2. L'art. 2 del Regolamento è così modificato:

a) al comma 2, il riferimento all'articolo "641 c.p.c." è sostituito con quello all'articolo "645 c.p.c.";

b) al comma 3, dopo il numero "140", sono aggiunte le parole: "e 140-bis" e, dopo la parola "consumo", è introdotto il seguente periodo:", nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.".

3. All'art. 3, comma 1, del Regolamento la parola "organi" è sostituita dalla parola "organismi".

4. L'art. 5 del Regolamento è così modificato:

a) al comma 2, le parole "6 (sei)" sono sostituite dalla parola "tre";

b) al comma 8, dopo la parola "impulso" è aggiunto il seguente testo "anche preventivo";

c) il comma 9 è così sostituito: "9. Gli operatori interessati eseguono i provvedimenti adottati a norma del presente articolo entro il termine in essi indicato e, contestualmente, rendono comunicazione delle attività espletate al responsabile del procedimento. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il Co.re.com competente informa tempestivamente la Direzione, comunicando gli esiti delle verifiche svolte. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1, comma 31, della Legge.".

5. L'art. 9 del Regolamento è così modificato:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1bis: "1bis. Al fine di rendere più agevole la procedura, i rappresentanti degli operatori possono indicare i propri delegati a partecipare alle udienze di conciliazione tramite comunicazione generale e preventiva al Co.re.com competente, comprendente l'impegno a rispettare gli accordi raggiunti da tali delegati.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Previa richiesta al responsabile del procedimento, le parti possono partecipare all'udienza in videoconferenza o tramite strumenti telematici, con le modalità di cui all'allegato n.1 al presente Regolamento.";

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6bis: "6bis. Se durante l'udienza una delle parti persiste in condotte pregiudizievoli per il corretto ed efficace svolgimento della procedura, il responsabile del procedimento, previo richiamo verbale, conclude l'udienza e dà atto della suddetta circostanza nel processo verbale, redatto ai sensi dell'art. 12, comma 3.".

6. L'art. 12 del Regolamento è così modificato:

a) nella rubrica, la parola "della" è sostituita con le parole "del tentativo di";

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di partecipazione a distanza il verbale è sottoscritto con le modalità di cui all'Allegato n. 1 del presente Regolamento.";

c) al comma 3, dopo la parola "esclusivamente", le parole "che la" sono sostituite con le parole "l'oggetto della"; dopo la parola "controversia" sono aggiunte le parole "e che la stessa"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel processo verbale, inoltre, le parti possono indicare l'eventuale soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero ciascuna può chiedere di dare atto della propria proposta di componimento.";

d) al comma 4, le parole "una o entrambe le parti non compaiono", sono sostituite dalle parole "la parte convenuta non compare"; il secondo capoverso è eliminato;

e) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi 4bis e 4ter: "4bis. Se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato.

4ter. Se l'assenza delle parti è dipesa da giustificati motivi, prontamente comunicati al responsabile del procedimento, questi fissa una nuova udienza, dandone avviso alle parti.".

7. L'art. 13 del Regolamento è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola "telematica" le parole "dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, di cui all'art. 1, lettera o, del presente Regolamento " sono sostituite dalle seguenti: "dinanzi alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e l'Autorità.";

b) al comma 2, le parole "a titolo gratuito e rispettino i" sono sostituite dalle parole "nel rispetto dei";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2bis: "2bis. In casi eccezionali, al fine di garantire la presenza di organismi di conciliazione in determinate aree geografiche, l'Autorità può stipulare appositi protocolli con uno o più organismi di mediazione di cui all'art. 1, lettera *o)*, del presente Regolamento.".

8. L'art. 14 del Regolamento è così modificato:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "La parte che, avendo presentato istanza di conciliazione, non ha partecipato alla relativa procedura, non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del

presente Capo, fatta salva la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni.”;

b) al comma 2, la parola “sei” è sostituita dalla parola “tre” e dopo le parole “conclusione del” è inserito l’aggettivo “primo”.

9. L’art. 15 del Regolamento è così modificato:

a) al comma 2, dopo la parola “parti,” è aggiunta la parola “anche”;

b) al comma 3, il punto *c)* è eliminato e le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

10. L’art. 16 del Regolamento è così modificato:

a) al comma 1, la parola “centocinquanta” è sostituita dalla parola “centottanta”;

b) al comma 2, primo periodo, la lettera “f” è sostituita dalla lettera “e”, il numero “10” è sostituito dalla parola “quindici” e il numero “30” dalla parola “quarantacinque”; al secondo periodo il numero “10” è sostituito dalla parola “dieci”;

c) dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma 2bis: “2bis. L’istanza, le memorie, le repliche e tutte le dichiarazioni fatte dalle parti devono essere redatte in maniera chiara e sintetica, preferibilmente utilizzando i formulari predisposti dall’Autorità, e comunque devono essere composte di un numero di pagine contenuto. Il mancato rispetto dei principi del presente comma viene valutato ai sensi dell’art. 19, comma 6 .”;

d) al comma 4, dopo la parola “discussione” è aggiunto il seguente testo “, mediante comunicazione da inviare con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data fissata”; dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente testo: “Qualora lo ritenga opportuno, il responsabile del procedimento può sentire le parti anche mediante audio o video conferenza.”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Se, sulla base delle dichiarazioni delle parti, emerge la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo, nel corso dell’udienza il responsabile del procedimento può esperire un tentativo di conciliazione e, in caso di accordo, redige un verbale ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2. In caso di mancato accordo, si procede ai sensi del comma 5 ed al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.”.

11. All’art. 19, comma 6, primo periodo, del Regolamento, le parole “può riconoscere anche” sono sostituite dalle parole “può riconoscere altresì”.

12. L’art. 23, del Regolamento è così modificato:

a) al comma 1, la parola “mensilmente” è sostituita dalla parola “semestralmente”;

b) al comma 2, il riferimento a “L’Autorità” è sostituito da quello a “La Direzione” e, dopo la parola “Regolamento”, è aggiunto il seguente periodo: “, fornendone periodica informativa al Consiglio.”.

13. Le abbreviazioni “art.” e “c.”, ove presenti nel testo del Regolamento, sono sostituite rispettivamente dalle parole “articolo” e “comma”.

Art. 2.

(Integrazione al Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS)

1. L’Allegato 1 alla presente delibera costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. L’art. 5, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007 è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, lettera *a)* e 13, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Autorità del Protocollo di Intesa previsto dalla citata disposizione dell’art. 1 o, comunque, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Le disposizioni dell’art. 1 non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risulti già pervenuta all’Autorità o al Co.re.com la relativa istanza.

3. La modifica del termine decadenziale per la proposizione dell’istanza di definizione stabilita all’art. 1, comma 8, lettera b, non si applica alle controversie per le quali il tentativo di conciliazione risulta esperito alla data di entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 17 novembre 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D’ANGELO - NAPOLI

Allegato 1 alla delibera n. 597/11/CONS

ALLEGATO 1

al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DI CONCILIAZIONE CON MEZZI TELEMATICI.

1. Nel caso in cui una delle parti intenda partecipare all’incontro di conciliazione tramite videoconferenza, audio conferenza o altre modalità di comunicazione telematica deve farne richiesta, anche telefonicamente o a mezzo e-mail, al responsabile del procedimento con almeno

cinque giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per l'incontro, comunicando altresì i riferimenti per il contatto e la disponibilità di una propria firma digitale da apporre al verbale secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La comunicazione da parte degli operatori può avvenire anche in maniera preventiva e generalizzata.

2. Qualora il responsabile del procedimento ravvisi motivi ostativi allo svolgimento dell'incontro con le modalità di cui al punto 1, ne dà pronta comunicazione alle parti, invitandole a presenziare all'udienza di conciliazione.

3. In caso di accoglimento della richiesta, nel giorno e nell'ora fissati per l'udienza, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, contatta le parti che hanno inteso partecipare a distanza secondo le modalità telematiche indicate.

4. Prima di iniziare la discussione, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, verifica che la comunicazione a distanza avvenga con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca possibilità di udire quanto viene detto e, in caso di videoconferenza, la visibilità delle persone presenti in entrambe le sedi. Di tale accertamento si dà atto nel verbale di udienza.

5. Al termine dell'udienza il verbale viene trasmesso in formato file di "Word" alla parte che ha partecipato a distanza, che provvede ad apporre la propria firma digitale al documento ed a restituirlo, sempre a mezzo email, al responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, o il suo delegato, provvede a sottoscrivere il verbale, così come le parti presenti in udienza, dando atto della sottoscrizione tramite firma digitale di quelle partecipanti a distanza.

6. Copia del verbale è rilasciata alle parti presenti, e trasmessa in forma digitale a quelle partecipanti a distanza.

7. La versione elettronica del verbale è conservata a cura del responsabile del procedimento.

11A16126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Curosurf».

Estratto determinazione V&A. N/V n. 1347 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, 43100 - Parma (PR) Italia

Medicinale: CUROSURF.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 6.4 e 6.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 028221012 - "80 mg/ml sospensione per instillazione endotracheobronchiale" 2 flaconcini 1,5 ML

AIC N. 028221024 - "80 mg/ml sospensione per instillazione endotracheobronchiale" 1 flaconcino 3 ml

AIC N. 028221036 - "80 mg/ml sospensione per instillazione endotracheobronchiale" 1 flaconcino 1,5 ml

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16292

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasil».

Estratto determinazione V&A. N/V n. 1346 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: Gruppo Lepetit S.R.L. (codice fiscale 00795960152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: PLASIL.

Variazione AIC: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2 e 4.4 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 020766010 - "10 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml

AIC N. 020766022 - "10 mg/10 ml sciroppo" flacone 120 ml

AIC N. 020766034 - "4 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml

AIC N. 020766046 - "10 mg compresse" 24 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofolene».

Estratto determinazione V&A. N/V n. 1345 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: LEVOFOLENE.

Variazione AIC: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 027352044 - "7,5 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml

AIC N. 027352057 - "25 mg polvere per soluzione iniettabile" 1 flaconcino

AIC N. 027352069 - "100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flaconcino

AIC N. 027352071 - "175 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16294

DIGITPA

Linee guida per il *disaster recovery* delle pubbliche amministrazioni (ex comma 3, punto *b)*, articolo 50-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., «Codice dell'Amministrazione Digitale».

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto al comma 3, punto *b)* dell'art. 50-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., a decorrere dal 28 novembre 2011 sono disponibili sul sito di DigitPA, all'indirizzo

http://www.digitpa.gov.it/notizie/emanate-le-linee-guida-disaster-recovery-delle-pubbliche-amministrazioni

le «Linee guida per il *disaster recovery* delle pubbliche amministrazioni».

11A16349

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'Intesa, firmata a Ottawa il 3 giugno 2002.

Il giorno 25 novembre 2011 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione su indicata.

La ratifica è stata autorizzata con legge 24 marzo 2011, n. 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 2011.

La Convenzione è entrata in vigore il giorno 25 novembre 2011 in conformità al suo art. 28, paragrafo 1. Ai sensi dei successivi paragrafi 2 e 3 le sue disposizioni si applicheranno dalle date indicate nella Convenzione.

11A16150

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Beirut il 22 novembre 2000.

Il giorno 25 novembre 2011 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione su indicata.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 giugno 2011, n. 87, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2011.

In conformità al suo art. 30, paragrafo 1, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 21 novembre 2011. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, le disposizioni dell'Accordo saranno pertanto applicabili a partire dal 1° gennaio 2012.

11A16151

Denuncia dell'Accordo concluso a Parigi il 14 dicembre 1957 in esecuzione dell'art. V del Protocollo n. II del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli firmati a Parigi il 23 ottobre 1954.

Con Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 961, in data 30 giugno 2010 è stata depositata la denuncia dell'Accordo concluso a Parigi il 14 dicembre 1957 in esecuzione dell'art. V del Protocollo n. II del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli firmati a Parigi il 23 ottobre 1954.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, il suddetto Accordo ha cessato di produrre effetto in data 30 giugno 2011.

11A16152

Denuncia del: Protocollo che modifica e completa il Trattato tra il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (istitutivo dell'U.E.O.), firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948; Protocollo n. II relativo alle forze dell'Unione dell'Europa Occidentale; Protocollo n. III relativo al controllo degli armamenti e annessi; Protocollo n. IV relativo all'Agenzia dell'Unione dell'Europa Occidentale per il controllo degli armamenti, firmati a Parigi il 23 ottobre 1954.

Con Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italia in Bruxelles n. 710, in data 11 maggio 2010 è stata depositata la denuncia del Protocollo che modifica e completa il Trattato tra il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran bretagna e Irlanda del Nord (istitutivo dell'U.E.O.), firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948; del Protocollo n. II relativo alle forze dell'Unione dell'Europa occidentale; del Protocollo n. III relativo al controllo degli armamenti e annessi; del Protocollo n. IV relativo all'Agenzia dell'Unione dell'Europa occidentale per il controllo degli armamenti, firmati a Parigi il 23 ottobre 1954.

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, i suddetti Protocolli hanno cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2011.

11A16153

Denuncia del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva tra il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 (Trattato di Bruxelles).

Con Nota Verbale dell'Ambasciata d'Italaia in Bruxelles n. 710, in data 11 maggio 2010 è stata depositata la denuncia del Tratato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva tra il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 (Trattato di Bruxelles).

Come convenuto tra le Parti contraenti con la dichiarazione della Presidenza del Consiglio permanente dell'Unioe dell'Europa occidentale del 31 marzo 2010, la suddetta denuncia è stata registrata il 30 giugno 2010 e, conformemente alle disposizioni dell'art. XII, il Trattato ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2011.

11A16154

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Oxiter» 200 BMP 200 mg/g.

Provvedimento n. 257 del 14 novembre 2011

Premiscela per alimenti medicamentosi OXITER 200 BMP 200 mg/g per suini, conigli e pesci, nelle confezioni:

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102760016.

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 1° luglio 2010 (Vs. rif. Nota del 9 giugno 2010) e successive integrazioni.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

1) modifica della nomenclatura dei due eccipienti «Sorbitolo 70» e «Olio di vasellina» in base alle relative monografie della Ph.Eur. e, precisamente:

da: Sorbitolo 70 a: Sorbitolo liquido e, da: Olio di vasellina a: Paraffina liquida leggera, rimanendo invariate le quantità;

2) modifica del paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - «Speciali precauzioni per la conservazione»;

3) introduzione delle validità dopo inserimento nel mangime pellettato o sfarinato pari a 60 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata, è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni;

periodo di validità dopo miscelazione nel mangime conformemente alle istruzioni: 60 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15937

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, alla società Italsocotec S.p.A., in Roma.

Con decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore. la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, del Direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e del Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 novembre 2011;

Visto il Regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5:

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818;

Visto il precedente decreto interministeriale 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2009;

Esaminata l'istanza presentata dalla Società Italsocotec S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Stia, 8, acquisita in data 20 luglio 2011, nonché la documentazione allegata: la Società Italsocotec S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Stia, 8, è abilitata all'esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

L'abilitazione ha la durata di due anni.

11A15932

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-295) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00